Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 20 ottobre 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 241 DEL 20 OTTOBRE 1938-XVI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48: **Comune di Como:** Elenchi delle obbligazioni 4,50 %, 6 % dei prestiti di L. 5.000.000 emessi nel 1934 e 1937, di L. 995.000 al 6 % emesso nel 1938, del prestito unificato di L. 17.754.000 al 4,50 %, sorteggiate il 1° ottobre 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Amministrazione provinciale di Piacenza:** Obbligazioni del prestito di L. 3.000.000 sorteggiate il 30 settembre 1938-XVI. — **Società anonima prodotti chimici Cesare Pegna & F., in Firenze:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Balestrini, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate nella 6ª estrazione del 7 ottobre 1938-XVI. — **Società anonima della ferrovia Massa Marittima-Follonica Porto, in Massa Marittima:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Municipio di Montebelluna:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1938-XVI. — **Città di Bergamo:** Elenco delle obbligazioni del prestito 1929 sorteggiate il 1° ottobre 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima « C.L.E.D.C.A. » Conservazione Legno e Distillerie Catrame, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Municipio di Albino (Bergamo):** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1938-XVI e di quelle sorteggiate precentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Fratelli Galtarossa, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1938-XVI. — **Municipio di Gorizia:** Obbligazioni sorteggiate nella 17ª estrazione del 1° ottobre 1938-XVI. — **Municipio di Busto Arsizio:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Ancona:** Elenco delle obbligazioni del prestito sistemato 1900 sorteggiate il 3 ottobre 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ducale città di Zara:** Elenco delle obbligazioni del prestito comunale dell'anno 1894 sorteggiate nella 90ª estrazione del 1° ottobre 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Gazzaniga (Bergamo):** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1938-XVI. — **Ospedale Maggiore « Principessa di Piemonte », in Bergamo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Giovanni Antonio Reich (già Società anonima Tessitura di Brembate), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1938-XVI. — **Società anonima Giovanni Antonio Reich (già Società anonima Cotonificio e lanificio Oetiker), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1938-XVI. — **Società anonima Tramvai Vercellesi, in Vercelli:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1938-XVI.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1607.

Modificazione dell'art. 7 del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, costitutivo dell'ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, relativo alla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia, convertito nella legge 15 aprile 1938-XVI, n. 679;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni ed aggiunte al decreto-legge predetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana e per l'interno, di concerto con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le operazioni previste dal primo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, il termine di reintegrabilità per gli enti finanziatori è fissato in venti annualità costanti consecutive posticipate comprensive di capitali ed interessi. L'ammortamento avrà inizio a partire dal sesto anno per ciascuna delle erogazioni.

Art. 2.

I crediti sia per la sorta capitale che per gli interessi per le operazioni previste dal primo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, hanno privilegio speciale di pari grado a favore del Banco di Napoli e dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale sui beni che, appena indemaniati, saranno dati in concessione all'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia.

Tale privilegio s'intende esteso anche alla consistenza delle opere fondiarie ed agrarie che verranno eseguite sui beni stessi, alle scorte vive e morte e ad ogni altra pertinenza, nonchè ai contributi di bonifica che eventualmente venissero corrisposti dallo Stato a favore dell'Ente suindicato.

Il privilegio medesimo sussisterà sempre anche nei casi di revoca e di decadenza della concessione, di trasferimento dei beni di proprietà dell'Ente suddetto o di assegnazione a terzi, e resterà valido per tutta la durata di ammortamento dei finanziamenti e fino all'integrale soddisfacimento degli stessi.

I decreti di concessione dei terreni da avvalorare, da emanarsi dal Ministro per l'Africa Italiana, porteranno l'annotazione di tale privilegio e dovranno essere trascritti all'Ufficio competente.

Art. 3.

Il saggio d'interesse e tutte le altre modalità riflettenti l'operazione finanziaria saranno stabiliti con speciale convenzione da stipularsi fra l'Ente di colonizzazione e gli enti finanziatori.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — STARACE — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 402, *foglio* 90. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 settembre 1938-XVI, n. 1608.

Integrazione del Consiglio direttivo dell'Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava » con un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, n. 288, concernente la costituzione dell'Istituto di malariologia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, in seguito ad apposito accordo interceduto tra il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana e l'Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava » per l'istituzione e funzionamento di un Centro di studi malariologici nell'Africa stessa, d'integrare il Consiglio direttivo di quell'Istituto con un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per l'Africa Italiana, per le finanze, per l'educazione nazionale e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il terzo alinea dell'art. 5 del R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, n. 288, è integrato come segue:

« Il Consiglio direttivo comprende, oltre al presidente, il direttore generale della Sanità pubblica del Ministero dell'interno, e altri cinque consiglieri rispettivamente designati dai Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e foreste e per l'Africa Italiana ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BOTTAI — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 83. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 luglio 1938-XVI, n. 1609.

Disciplina della industria della panificazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843, riguardante l'esercizio della industria della panificazione;

Ritenuta l'assoluta e urgente necessità di modificare il citato R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843, per una più razionale disciplina della produzione e vendita del pane;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esercizio dell'industria della panificazione è subordinato al rilascio di licenza da parte del prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, secondo le norme del presente decreto.

Art. 2.

Le domande per ottenere la licenza per l'esercizio dell'industria della panificazione, redatte sulla prescritta carta da bollo, debbono essere presentate all'Ufficio provinciale delle corporazioni e devono essere corredate:

1° di una pianta in iscala dei locali e degli accessori con la indicazione dei macchinari e degli impianti relativi al panificio;

2° della quietanza comprovante il versamento presso l'Ufficio del registro della tassa di rilascio stabilita dal presente decreto.

Le domande debbono contenere anche l'indicazione esatta della località in cui si intende di impiantare il panificio e della potenzialità di produzione giornaliera dell'impianto.

Art. 3.

I panifici debbono rispondere a tutte le norme vigenti di carattere igienico.

Art. 4.

Nei Comuni che hanno una popolazione agglomerata superiore ai 5000 abitanti i panifici di nuovo impianto devono inoltre essere forniti:

1° di forno di cottura a riscaldamento indiretto, oppure elettrico;

2° di impastatrice meccanica.

Art. 5.

La licenza per l'esercizio dell'industria della panificazione non potrà essere concessa qualora risulti che il macchinario e l'impianto di panificazione non possiedono i requisiti prescritti dagli articoli 3 e 4.

Il prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni potrà, inoltre, negare la licenza qualora ritenga che il numero dei panifici già esistente sia sufficiente alle esigenze del Comune tenuto conto dello sviluppo edilizio e della densità della popolazione, nonchè della situazione locale della industria della panificazione.

Art. 6.

Prima di provvedere sulle domande di licenza per l'esercizio dell'industria della panificazione, il prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni deve chiedere il parere:

1° dell'Ispettorato corporativo e dell'ufficiale sanitario competenti per territorio, per quanto riguarda la rispondenza dei progetti alle norme tecniche della presente legge ed alle esigenze di carattere igienico;

2° dell'Autorità comunale competente e del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni circa la opportunità dell'apertura del panificio rispetto alle esigenze del consumo ed alla situazione locale della industria della panificazione.

Art. 7.

Il prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, sentiti i pareri di cui all'articolo precedente, qualora ritenga che nulla osti alla concessione della licenza, rilascia l'autorizzazione all'impianto del panificio.

Il provvedimento del prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, che autorizza l'impianto del panificio deve essere trasmesso al richiedente pel tramite del Comune, nel quale l'impianto stesso deve essere costruito, e contemporaneamente pubblicato nell'albo del Comune stesso, per la durata di trenta giorni consecutivi.

Detto provvedimento diviene esecutivo, qualora entro tale termine non siano stati presentati ricorsi a termini dell'articolo 20 del presente decreto.

Il rilascio della licenza sarà disposto dopo gli accertamenti diretti da compiersi dall'Ispettorato corporativo e dall'ufficiale sanitario competenti per territorio, sui locali e gli impianti ultimati.

Le licenze per l'esercizio dell'industria della panificazione sono esenti dalla tassa di bollo.

Art. 8.

La licenza per l'esercizio dell'industria della panificazione vale per l'azienda in essa indicata e deve essere intestata al nome del titolare di essa.

Nel caso che il panificio sia esercitato da persona diversa dal titolare dell'azienda, sulla licenza dovrà essere indicato anche il nome del gestore.

Art. 9.

I panifici già esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti che non abbiano i requisiti tecnici prescritti dal presente decreto debbono, entro il 31 dicembre 1942, trasformarsi in armonia con le nuove prescrizioni o cessare l'esercizio del l'industria della panificazione. La trasformazione di detti panifici dovrà essere constatata su richiesta degli interessati con appositi accertamenti tecnici da disporsi dal prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, e la licenza definitiva sarà ad essi rilasciata dopo l'esito favorevole di tali accertamenti.

Ai panifici di cui sopra, fin quando non si sarà provveduto alla trasformazione degli impianti e macchinari secondo le prescrizioni del presente decreto ed in ogni caso non oltre il termine previsto dal 1° comma del presente articolo, sarà rilasciata dal prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, una licenza provvisoria da rinnovarsi annualmente, a condizione che siano osservate le norme igieniche prescritte dalle leggi e regolamenti generali e speciali vigenti.

Art. 10.

I forni adibiti alla cottura del pane per conto terzi non sono soggetti al rilascio della licenza prescritta dal presente decreto.

Tali forni possono procedere esclusivamente alla cottura del pane preparato da privati consumatori diretti.

Gli esercenti di detti forni debbono fare denuncia al podestà della loro attività.

Art. 11.

È vietata la cottura del pane per conto di terzi che provvedono all'impasto delle farine per la produzione del pane, destinato alla vendita al pubblico.

Le aziende che legittimamente, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, provvedono solo all'impasto delle farine per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico o alla sola cottura del pane per conto di rivenditori potranno continuare nella loro attività fino a tutto il 31 dicembre 1942.

Trascorso tale termine le dette aziende dovranno cessare ogni attività ove non abbiano provveduto ad attrezzarsi per l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane, a norma del presente decreto.

Alle aziende di cui sopra, fin quando non avranno provveduto ad attrezzarsi, giusta il disposto del precedente comma ed in ogni modo fin quando avrà vigore la norma transitoria di cui al comma 2° del presente articolo, sarà rilasciata dal prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, una licenza provvisoria di esercizio, da rinnovarsi annualmente, a condizione che siano osservate le norme igieniche prescritte dalle leggi e regolamenti generali e speciali vigenti.

Art. 12.

La vendita del pane al pubblico può essere esercitata solo dalle ditte in possesso della licenza prevista dal R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, con specifica indicazione della voce « pane ».

Art. 13.

Nei Comuni con popolazione agglomerata superiore ai 5000 abitanti le aziende che vendono il pane promiscuamente ad altri generi devono provvedere alla conservazione di esso in appositi scaffali o vetrine, separati da quelli adibiti alla conservazione di altri generi.

Art. 14.

Nei Comuni con popolazione agglomerata superiore ai 5000 abitanti è vietata la vendita del pane in forma ambulante e sui pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti. È data facoltà al prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di autorizzare con proprio decreto tale vendita in detti Comuni, ove speciali condizioni di ambiente la rendano necessaria.

Art. 15.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 9 del R. decreto 23 giugno 1932, n. 904, le rivendite di pane non possono rifornirsi contemporaneamente da più produttori per ciascuno dei tipi di pane di cui è consentita la produzione e la vendita.

Art. 16.

Coloro i quali esercitano attualmente la vendita del pane al pubblico sono tenuti ad uniformarsi alle prescrizioni del presente decreto entro sei mesi dal giorno della sua entrata in vigore.

Art. 17.

Qualsiasi modificazione agli impianti, all'attrezzatura e alla potenzialità dei panifici, come pure i trasferimenti dei panifici stessi da una località ad un'altra, debbono essere notificati al prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni. Gli impianti modificati o traslocati non potranno essere attivati prima che il prefetto, accertata la rispondenza di essi ai requisiti prescritti dal presente decreto, ne abbia data autorizzazione, rilasciando una nuova licenza, soggetta alla tassa di rilascio, di cui al successivo art. 18.

L'autorizzazione relativa al trasferimento dovrà essere richiesta prima di procedere all'istallazione del panificio nei nuovi locali e potrà essere negata dal prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, con motivato provvedimento, quando ne derivi un notevole turbamento nelle condizioni di normale approvvigionamento della popolazione.

Art. 18.

L'esercizio dell'industria della panificazione è soggetta alle seguenti tasse di concessione governativa.

Per i panifici che possono produrre:	Tassa di rilascio	Tassa annuale
fino a 2 q.li al giorno di pane	L. 18	L. 12
» » 5 » » » » »	» 30	» 24
» » 10 » » » » »	» 60	» 48
» » 30 » » » » »	» 90	» 78
» » 50 » » » » »	» 120	» 108
» » 100 » » » » »	» 180	» 156
» » 150 » » » » »	» 240	» 216
oltre 150 » » » » »	» 480	» 420

Le tasse suddette debbono essere corrisposte oltre che per l'esercizio della industria della panificazione autorizzato con licenza definitiva, anche per l'esercizio delle attività per cui gli articoli 9 e 11 del presente decreto prescrivono il rilascio di autorizzazioni provvisorie.

Agli effetti del presente articolo, per potenzialità di produzione giornaliera, s'intende la quantità di pane che potrebbe essere prodotta dal panificio nello spazio di 24 ore di lavoro continuo.

Art. 19.

Il prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni può disporre il ritiro temporaneo o la revoca della licenza per l'esercizio dell'industria della panificazione in caso di abuso da parte del titolare. Costituisce abuso della licenza qualsiasi fatto del titolare in contrasto con le disposizioni riguardanti la tutela igienica e con quelle che disciplinano la produzione e la vendita dei tipi di farina e di pane.

Art. 20.

Contro i provvedimenti del prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data della notificazione o dell'inizio del periodo di affissione all'albo di cui all'art. 7, 2° comma, al Ministro per le corporazioni che decide con provvedimento definitivo, sentita apposita Commissione da nominarsi dal Ministro medesimo.

Art. 21.

Chi eserciti un panificio senza aver ottenuto la prescritta licenza o violi le altre disposizioni del presente decreto è punito con l'ammenda fino a L. 5000.

Per le contravvenzioni previste nel comma precedente il colpevole è ammesso a presentare al prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, domanda di oblazione prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna.

Il prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni determina la somma da pagarsi a titolo di oblazione, entro il limite della pena comminata e prefigge il termine per il pagamento. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine stabilito ha luogo il procedimento penale e non è ammessa altra domanda di oblazione.

Indipendentemente dall'ammenda di cui sopra a carico dei contravventori per il mancato pagamento nei termini prescritti delle tasse annuali di concessione governativa di cui al precedente art. 18, saranno applicate le sanzioni previste dalla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, e successive modificazioni apportate col R. decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 1418.

Art. 22.

La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto farà carico al cap. 30 del bilancio di previsione per l'esercizio 1938-39 del Ministero delle corporazioni ed a quelli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 23.

È abrogato il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843, e ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto, o con esso incompatibile.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — ROSSONI — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 86. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 agosto 1938-XVI, n. 1610.

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Lodigiano ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa stabilita per i Comuni di classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vista la documentata domanda avanzata dal comune di Sant'Angelo Lodigiano per avvalersi delle disposizioni di cui al predetto articolo;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Sant'Angelo Lodigiano è autorizzato ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe *G* fino al 31 dicembre 1941.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 74. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 settembre 1938-XVI, n. 1611.

Autorizzazione al comune di Arsia ad applicare le imposte di consumo con la tariffa stabilita per i Comuni di classe F.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza con la quale il comune di Arsia, costituito ai sensi del R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1815, con territorio distaccato in massima dalla circoscrizione territoriale del soppresso comune di Albona, appartenente agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo alla classe *H*, chiede l'autorizzazione ad applicare le imposte di consumo con le aliquote della classe superiore *F*, alla quale apparteneva l'originario comune di Albona;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Arsia è autorizzato ad applicare le imposte di consumo in base alle tariffe della classe *F*, fino a tutto l'anno 1942.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 76. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1938-XVI.

Approvazione dei programmi d'insegnamento e di esame per le Scuole convitto professionali per infermiere e per le Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto l'art. 133 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli annessi programmi di insegnamento e di esame, che dovranno essere adottati dalle Scuole convitto professionali per infermiere e dalle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Avvertenze per l'insegnamento e per lo svolgimento dei programmi

L'art. 27 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330, stabiliva che i programmi delle materie di insegnamento delle Scuole-convitto professionali per infermiere e delle Scuole per assistenti sanitarie, dovessero essere deliberati dal Consiglio di amministrazione di ciascuna scuola, su proposta del Consiglio degli insegnanti, e diventavano esecutivi dopo l'approvazione dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale; l'art. 132 del testo unico delle leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265, innovando a tale regolamentazione, ha invece disposto che i programmi stessi debbano essere stabiliti dal Ministero dell'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, di concerto col Dicastero per l'educazione nazionale, e ciò soprattutto allo scopo di imprimere alle scuole un uniforme indirizzo didattico.

Nell'intento di assicurare la piena realizzazione di tale precipua finalità dovendosi promulgare i programmi secondo le disposizioni vigenti, anzichè limitarsi a stabilire in modo generico e sommario, le materie di insegnamento, si è ritenuto opportuno seguire il criterio di enunciare per ciascuna di esse, in maniera specifica e sufficientemente particolareggiata i temi e gli argomenti che dovranno formare il contenuto delle singole materie da svolgere nei corsi di lezioni.

Per tal modo i programmi ora predisposti, più che assolvere ad una funzione meramente programmatica, soddisfano soprattutto ad una esigenza pratica ben determinata, quella cioè di mettere gli insegnanti agevolmente in grado di realizzare quell'uniformità di indirizzo pedagogico, che è voluta dal legislatore.

Della necessità di questa uniformità di indirizzo nell'insegnamento, dalla quale deve derivare una uniformità nel grado di cultura e nel tipo di preparazione di tutte le infermiere diplomate, non è davvero necessario dare particolare dimostrazione

I programmi, che oggi vengono pubblicati, costituiscono, come si è detto, già una forte base e una sicura guida per svolgere l'insegnamento colle forme, entro i limiti e secondo le modalità esplicitamente od implicitamente volute dalla legge.

Però detti programmi non rappresentano che una norma direttiva, che potremo dire statica; la loro reale ed efficiente capacità formativa si realizza soltanto attraverso le modalità di svolgimento dei medesimi.

Sarà quindi opportuna qualche delucidazione al riguardo.

La enunciativa così specifica e dettagliata degli argomenti da trattare nelle singole lezioni costituisce una guida per l'insegnante: è ovvio però che spetta unicamente a questi lo sviluppo, il coordinamento — ed ove occorra qualche integrazione necessaria — della materia.

Per quanto riguarda lo sviluppo da dare alle singole trattazioni gli insegnanti dovranno tener presente che si tratta di formare una cultura dottrinale di infermiere e non di studenti di medicina e che non si ha l'obbiettivo di creare nelle infermiere una vasta, profonda, specifica cultura, la quale d'altronde non sarebbe realizzabile, date le cognizioni generali preparatorie e la cultura basilare delle allieve.

Gli insegnanti perciò dovranno anzitutto compiere lo sforzo di adattare la loro mentalità al tipo particolare di insegnamento, astraendo dai soverchi sviluppi teoretici e non addentrandosi in troppi e fini argomenti alla cui trattazione potrebbero venir portati dall'essere particolarmente e appassionatamente versati nello studio della materia, della quale sono espositori.

Gli insegnanti devono sempre tener presente il numero limitato di ore, che può essere dedicato a ciascun insegnamento e la proporzionalità correlativa delle singole materie da insegnare nel breve periodo di un biennio, il quale deve essere del massimo rendimento dottrinale e formativo per le allieve ma che queste non possono essere sovraccaricate di insegnamenti e nozioni oltre i limiti della loro capacità di assorbimento intellettuale in funzione del tempo, da esse dedicato allo studio.

L'ideale quindi dell'insegnamento è rappresentato da esposizioni piane e chiare di concetti fondamentali ed indispensabili, da nozioni basilari impartite tenendo sempre presente che si insegna ad allieve, le quali per la prima volta si accingono ad apprendere nozioni di medicina, di chirurgia, di igiene e di specialità, per esse completamente nuove e per le quali sovente mancano di quella preparazione soprattutto specifica che suole esistere negli studenti di medicina; bisogna perciò sforzarsi sempre di evitare — ciò che è facile invece avvenga — di ritenere determinate nozioni troppo note e troppo ovvie e troppo semplici, dando così all'insegnamento un tono accademico od una altezza di trattazione, che diverrebbero incomprensione ed astrusità per le allieve, private viceversa dall'apprendere quelle nozioni elementari e fondamentali, che in realtà non posseggono e che sono loro più necessarie.

È appena utile ricordare la necessità di adattare il linguaggio scientifico e tecnico al tipo di uditorio, evitando nomenclature, tecnicismi ed esposizioni troppo particolari per ciascuna scienza.

Un altro punto da tener presente è quello che virtualmente promana dall'art. 27 del regolamento 21 novembre 1929, n. 2330, che prescrive di dare preponderanza all'insegnamento pratico assoluto, rispetto a quello teorico.

Tale disposizione invero chiaramente evidenzia il giusto intendimento del legislatore, di attribuire ai corsi teorici un carattere ed una importanza meramente sussidiari agli effetti della preparazione del personale infermieristico; dal che consegue la necessità che i corsi stessi si svolgano in funzione delle esigenze del tirocinio pratico e cioè in quei limiti di sobria trattazione, il più possibilmente dimostrativa, che sono necessari e sufficienti per assicurare alle allieve un corredo di cognizioni teoriche a costituire una base per un'efficace applicazione pratica.

È per questo motivo che si ravvisa indispensabile per un proficuo addestramento pratico il dare particolare rilievo in ogni occasione, durante la trattazione dei singoli argomenti, a quelle nozioni — sempre entro limiti sobri e generali — di etiologia, sintomatologia, decorso e terapia, che hanno più diretta importanza per l'infermiera, dati i loro immediati riflessi applicativi durante l'assistenza o la profilassi devolute alla infermiera stessa. E converrà specificare, ogni volta che se ne presenti l'occasione, la netta differenza esistente fra i còmpiti spettanti al medico e quelli di pertinenza della infermiera, per evitare la formazione di allieve le quali poi dannosamente si ritengano capaci di pronunciare giudizi o di prendere iniziative, che esulano dalla loro preparazione e dalle mansioni loro spettanti.

Per quanto riguarda le Scuole convitto professionali per infermiere, si è ritenuta opportuna l'istituzione di un corso preliminare della durata di due mesi, destinato:

1) ad apprestare alle allieve le nozioni generali e gli elementi fondamentali attinenti a tutte le materie del corso biennale, onde assicurare loro un panoramico inquadramento ed una sufficiente cultura generale preparatoria, da servire di base ed ausilio per la migliore comprensione ed assimilazione degli insegnamenti da impartire nei due corsi teorico-pratici;

2) a permettere agli insegnanti le necessarie valutazioni delle capacità culturali intellettuali, e spirituali delle candidate ad una così particolare funzione, quale è quella dell'infermiera, ed a dare alla candidata la possibilità di misurare le proprie forze e di vagliare la propria vocazione, onde poter eliminare preliminarmente gli elementi non idonei.

Attesa la finalità cui tende tale corso preliminare, a carattere essenzialmente propedeutico, è opportuno che esso venga affidato a caposale che, a giudizio dell'amministrazione della scuola, offrano idonei requisiti pedagogici, con particolare riguardo alle doti di comunicativa: essendo evidente la necessità che i relativi insegnamenti si svolgano in forma piana, modesta e scevra da quella terminologia tecnica, che i medici insegnanti sono naturalmente portati ad usare e che potrebbe riuscire inaccessibile o in ogni modo, di difficile accezione per le menti delle alunne, ancora profane e non iniziate agli insegnamenti scientifici.

Nello svolgimento dell'insegnamento si deve fare uso il più possibile di mezzi dimostrativi (plastici, tavole murali, schemi, disegni, ecc.); non sarà inopportuno mostrare anche parti dell'organismo umano per es. scheletro, o qualche organo di animali.

Le proiezioni fisse e cinematografiche riusciranno sempre di grande utilità.

Nelle esercitazioni le infermiere devono essere particolarmente addestrate a compiere tutte quelle operazioni e manovre, che sono indicate nei programmi, a conoscere gli strumentari, a somministrare gli alimenti e i farmaci, a rilevare i dati assistenziali di loro competenza, a compiere i servizi di corsia, a conoscere e adoprare gli strumenti ecc.

Nei programmi sono stati appositamente fissati ripetuti còmpiti scritti. Essi sono importantissimi non solo per obbligare le allieve a coordinare e bene fissare le nozioni teoriche e pratiche, che man mano apprendono, ma anche a seguire passo passo la formazione culturale e pratica delle allieve stesse, rilevandone tempestivamente ed opportunamente le eventuali deficienze, le deviazioni, le particolaristiche tendenze.

Oltre le precise finalità di preparazione materiale, dottrinale e tecnica delle allieve, i programmi stabiliti si propongono anche e soprattutto una altrettanto e forse più alta finalità formativa: quella della formazione spirituale, della coscienza morale, della dignità e responsabilità, della bontà umana inerenti alla professione d'infermiera.

Questa finalità trova la sua affermazione in alcuni determinati insegnamenti, come quelli di etica professionale o di cultura religiosa. Ma evidentemente ancor più promana dalla particolare attenzione ed impostazione che lo Stato, con questa promulgazione dei programmi e con tutte le precedenti disposizioni legislative, ha dimostrato di rivolgere alla formazione delle infermiere italiane, le quali non solo si vogliono adeguatamente colte e addestrate, ma pienamente ed intimamente coscienti dell'altezza del loro còmpito, che è di quelli nei quali la professionalità non può essere disgiunta dall'impulso animatore della vocazione e dalla capacità di rendimento del concetto di missione.

Per tale motivo nelle scuole la formazione morale e spirituale non deve essere omessa o sospesa in nessun momento ed in nessuna occasione, sì che Scuole stesse costituiscano oltre che centri di cultura e di addestramento, ambienti educatori ai sentimenti di dignità, responsabilità, altruismo, umana bontà che sono particolarissimi ed indispensabili fondamenti per esercitare la professione d'infermiera.

Sarà sommamente opportuno che ogni anno, all'inizio dei corsi tutti gli insegnanti, allorchè ricevono i programmi dei corsi da svolgere, siano portati a conoscenza delle suesposte norme di svolgimento dei medesimi e di formazione delle allieve.

Scuole convitto professionali per infermiere

CORSO PRELIMINARE.

Il corso preliminare ha l'obbiettivo di permettere agli insegnanti le necessarie valutazioni delle capacità culturali, intellettuali e spirituali delle candidate ad una così particolare funzione, quale è quella dell'infermiera, e di dare alla candidata la possibilità di misurare le proprie forze e la propria vocazione, eliminando preliminarmente gli elementi non idonei.

Questo corso ha la durata di due mesi con 3 ore di teoria e 3 ore di esercitazioni pratiche ogni giorno: alla fine del corso le candidate dovranno svolgere 3 compiti scritti di idoneità selettiva: 1 di etica, 1 di teoria, 1 di pratica.

I. — Nozioni di infermieristica generale e di organizzazione per l'assistenza ai malati.

1) L'assistenza agli infermi - Concetto generale e storico.

2) Le varie forme di assistenza - Il còmpito dell'assistenza infermiera;

3) Le organizzazioni moderne dell'assistenza - Le cliniche, gli ospedali, gli istituti e le case di cura.

Concetti sulla funzione dell'ospedale e degli istituti di cura.

Cenni sulla origine e sul progressivo perfezionamento degli istituti ospedalieri.

I vari servizi ospitalieri e la loro organizzazione: servizi generali (amministrazione, accettazione e astanteria o deposito, sale di osservazione, ambulatori esterni e pronto soccorso, farmacia, guardaroba, cucina, dispensa e magazzini, lavanderia, reparto disinfezione, camera mortuaria, deposito cadaveri) reparti, divisioni, sezioni (sale, corsie).

Reparti di medicina, chirurgia e misti: reparti specializzati, di pediatria, oculistica, ostetricia, otorinolaringoiatria, dermosifilopatica, per cure fisiche ecc.

Reparti per tubercolotici, per malattie infettive, sale per malati venerei, sale per maternità, sale per gestanti tubercolotiche e sifilitiche.

Convalescenziari e cronicari.

Camere di isolamento annesse ai reparti, per malati gravi, contagiosi e sospetti, che richiedono speciale sorveglianza ecc.

Servizi generali di reparto, cucinette, guardaroba, armadio farmaceutico, lavabi, bagno, latrine.

Accettazione dei malati: comuni, d'urgenza, di pronto soccorso.

II. — ELEMENTI DI CULTURA GENERICA SPECIALE E TECNICA.

1) I fondamenti della medicina nei rapporti colle altre scienze, nozioni di fisica, di chimica e di elettricità applicate alla medicina.

2) La medicina come scienza degli esseri viventi: la biologia - la patologia - le influenze dell'ambiente.

3) Nozioni generali sugli esseri viventi. Concetto di cellula, tessuto, organo, apparato e sistema.

4) Le funzioni del corpo umano. Funzioni della vita vegetativa e di relazione.

5) La malattia nel suo concetto generale. Che cosa è, come sorge, evolve e guarisce. Fattori determinanti. Fattori predisponenti: organici, fisici, ambientali, sociali.

6) La medicina come studio delle malattie: malattie mediche e chirurgiche. Distinzione delle malattie secondo la causa, la sede, la durata, ecc. La specializzazione delle branche cliniche.

7) I segni generali denunziatori della malattia. Che cosa siano i sintomi subbiettivi ed obbiettivi. Psicologia - psicologia particolare dell'infermo.

8) La guarigione delle malattie. I decorsi e gli esiti.

9) La terapia - Cenni storici, grandi epoche terapeutiche speciali. La terapia moderna nel suo concetto generale.

10) La morte.

11) La profilassi - L'igiene.

12) Il valore, i mezzi, i limiti dell'assistenza clinica nell'opera del medico e dell'infermiera.

III. — ELEMENTI DI ETICA ED ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE.

1) Cenni sull'assistenza ai malati in genere e su quella infermieristica in particolare.

2) Che cosa si intende per assistenza e quali finalità individuali e sociali essa si propone.

3) Elementi essenziali dell'assistenza (spirito, arte, dottrina).

4) Qualità morali, intellettuali e fisiche che le candidate infermiere debbono possedere.

5) La professione dell'infermiera e le altre professioni femminili (differenze - caratteristiche - distinzione fra professione e mestiere).

6) La carriera infermieristica ed i suoi orizzonti:

a) L'infermiera professionale;
b) L'assistente sanitaria;
c) L'infermiera volontaria.

7) La Scuola convitto per infermiere professionali:

a) Finalità - organizzazione - programmi.
b) Insegnamento e tirocinio pratico;
c) Requisiti delle candidate (intelligenza - cultura - salute - carattere - personalità - educazione -grado di sociabilità - condotta).

8) Uniforme dell'infermiera - significato - norme per l'uso. Responsabilità morale.

9) Gerarchie delle infermiere - Carattere morale e tecnico della direzione femminile.

10) Gerarchie sanitarie, amministrative e tecniche - Doveri e rapporti relativi.

11) Infermiera e medico.

12) Infermiera e malato.

13) Infermiera e pubblico (compresi i parenti del malato).

14) Infermiera e collettività.

15) Infermiera e assistenza religiosa.

16) Doveri dell'infermiera verso l'istituzione.

17) L'infermiera nei momenti di pericolo sociale, di calamità e di difesa nazionale.

IV. — NOZIONI FONDAMENTALI INTRODUTTIVE PER LA FARMACOTERAPIA, LA DIETETICA E LE REGISTRAZIONI ASSISTENZIALI.

1) Ricordi del calcolo - Qualche cenno sui decimali e sulle frazioni, proporzioni ecc.

2) Pesi e misure.

3) Unità comuni di misura nella farmacologia: tazza, bicchiere, cucchiaio, cucchiaino, dosaggio a goccie ecc.

4) Le preparazioni farmacologiche più comuni: cartine, cachets, pillole, compresse, emulsioni, mucillagini, tinture, estratti, collutori, infusi, decotti, soluzioni.

5) Nomenclatura dei farmaci di uso comune: purganti, espettoranti, diuretici, cardiocinetici, ecc.

6) La ricettazione clinica: le abbreviazioni di scrittura più comunemente usate.

7) Norme e disciplina di somministrazione dei farmaci. Responsabilità.

8) La dietetica clinica: dietetica dell'uomo normale.

I regimi alimentari: ragione d'essere, tipi, calcoli affidati all'infermiera.

V. — FONDAMENTI DI ECONOMIA DOMESTICA E OSPITALIERA (1).

La pulizia in genere e in particolare.

Vari tipi di pulizia: pulizia degli ambienti, pulizia dei mobili (ferro, legno, smalti). Pulizia dei metalli, delle stoffe, pulizia delle porcellane, delle maioliche, dei vetri, dei marmi, del ferro smaltato, della gomma ecc.

Smacchiatura.

Scelta ed acquisto delle derrate alimentari per famiglie e per collettività, costo, registri delle spese, adulterazioni e sofisticazioni più comuni, alterazioni, conservazioni, dispense, requisiti di esse.

Cucine per famiglie e collettività, varie specie di cucina a seconda della sorgente di calore adoperato, carbonaia e legnaia, contatori del gas e dell'energia elettrica, economia nei consumi, utensili indispensabili per la cucina, modi di conservare caldo il vitto, avvertenze igieniche, smaltimento delle acque di lavaggio e dei rifiuti di cucina, nettezza e pulizia del locale, allontanamento delle mosche, ventilazione, illuminazione, nettezza e salute del personale.

Preparazione degli alimenti per sani e per malati, carni fresche, bianche e rosse, modi diversi di cuocerle e prepararle, carni congelate e conservate, sugo di carne, condimento, brodi diversi, cervello, animelle, pesce fresco e conservato, uova, latte e suoi derivati, pane, sua confezione, sua qualità. Minestre in brodo, asciutte e al latte, paste, farine alimentari, pastine, legumi secchi, purè di legumi, verdure, frutta fresche, secche e conservate, marmellate e gelatine, dolci, gelati, bevande, vino, birra, ghiaccio.

Guardaroba per famiglie e per collettività, requisiti igienici, dotazione occorrente: di biancheria, indumenti, effetti letterecci e necessaria riserva. Qualità e costo dei materiali, confezione, conservazione della biancheria e della lana, ordinamento del guardaroba, armadi, inventario.

Bucato, consegna della biancheria sporca e di quella lavata, registro del bucato domestico e per collettività, lavanderia a vapore. Avvertenza sull'uso del sapone, della liscivia e della soda. Importanza di una buona risciacquatura, sbiancatura, stiratura e piegatura della biancheria. Precauzioni igieniche per le lavandaie.

Riparazione della biancheria, degli indumenti e degli effetti letterecci, importanza economica di un buon servizio di rammendo, scarto degli articoli deteriorati o comunque inservibili: loro utilizzazione industriale; recupero del materiale di medicatura (fasce, guanti, istrumenti, apparecchi, alcool, ecc.).

VI. — ESERCITAZIONI PRATICHE (2).

1) Illustrazione pratica del materiale di assistenza più comune medico-chirurgico; manutenzione, conservazione.

2) Esercitazioni di preparazione dei più elementari oggetti o strumenti di assistenza: rivestimenti di flanella per borse calde e borse di ghiaccio, compresse, fasce a corpo, bendaggi, ecc.

3) Primi contatti con gli infermi e le corsie: esercitazioni fondamentali di assistenza diretta.

Il letto: tipi comuni, tipi speciali. Diversi modi di fare e disfare il letto, cambio delle biancherie ed altre manualità della comune assistenza giornaliera.

---

(1) Le candidate saranno assegnate per turno al lavoro domestico in Convitto sotto la guida della caposala addetta a tale ufficio.

(2) Le esercitazioni pratiche devono eseguirsi tenendo presente che esse hanno per iscopo:

a) di ambientare l'infermiera;
b) di fornire le prime elementari nozioni tecniche e di assistenza;
c) di creare nell'allieva la coscienza infermieristica;
d) di raggiungere quella necessaria valutazione, della quale è detto nella nota illustrativa del corso preliminare, per saggiare attitudini, capacità, grado di resistenza, ecc.

La posizione dell'infermo nel letto. L'igiene e la pulizia.
4) Raccolta e conservazione di materiale di esame (urine, feci, espettorato ed altro).

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Scuole convitto professionali per infermiere

ANNO PRIMO.

A) INSEGNAMENTO TEORICO.

I. — ELEMENTI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA GENERALI (1)
(numero minimo di lezioni: 20).

1) Illustrazione generale della struttura e dei componenti dell'organismo umano: le cellule, i tessuti, gli organi e gli apparati.
2) Ossa, articolazioni e muscoli. Funzione scheletrica di sostegno e di protezione. Locomozione.
3) Sistema circolatorio e linfatico. Circolazione del sangue.
4) Emopoiesi. Cenni sulla composizione del sangue e sulla sua funzione.
5) Apparato digerente e fisiologia della digestione.
6) Apparato renale e funzione dei reni. Cenni sulla composizione normale delle urine.
7) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale.
8) Sistema nervoso con speciale riguardo alla sua fisiologia. Cenni sul sistema nervoso vegetativo. Organi dei sensi specifici: idee generali sulla loro struttura e funzione.
9) Cute e annessi.
10) Sistema endocrino.

II. — ELEMENTI DI MEDICINA
(numero minimo di lezioni: 20).

1) Brevissime idee generali sulle alterazioni patologiche fondamentali degli elementi cellulari, dei tessuti e degli organi, e sulle manifestazioni morbose che ne derivano, come base di comprensione della patologia.
2) Etiologia generale - Le cause delle malattie.
3) Le principali manifestazioni sia di tipo generale, sia con impronta propria di sofferenze di determinati organi ed apparati:
a) temperatura corporea normale: sue deviazioni patologiche (iper e ipotermia).
La febbre (fisiopatologia, tipi clinici, ecc.);
b) il polso e il suo significato clinico. Vari tipi di polso. Rapporto fra polso e temperatura. Il collasso;
c) il respiro e il suo significato clinico. Vari tipi di respiro fisiologico e patologico. Tachipnea, oligopnea, dispnea;
d) le alterazioni generali delle vie respiratorie: la tosse (varie forme e significato clinico); l'espettorato (vari tipi); le emottisi;
e) il colorito cutaneo: pallore, rossore, cianosi, melanodermia, ecc.;
f) il sudore: sua genesi, significato e valore clinico;
g) l'edema: sua genesi e suo singhiozzo;
h) le alterazioni generali della funzione renale; oliguria, poliuria, anuria.
Le urine normali e i loro principali componenti patologici. Ematuria, uremia;
i) le alterazioni generali della funzione digestiva, nei vari tipi e significati clinici: il vomito, la diarrea, la stipsi, il meteorismo, l'ematemesi, la melena (vari tipi e significato clinico di ciascuna di queste manifestazioni morbose).
Il singhiozzo: fisiopatologia e significato;
l) le alterazioni fondamentali della funzione nervosa: nevralgie, convulsioni, crampi, tremori, contratture.
Le cefalee;
m) sintomatologia generale psichica: alterazioni del sensorio e della coscienza, coma, delirio, allucinazioni, negativismo.
3) Concetto generale riassuntivo di malattia - decorso - esiti. Morte reale e morte apparente. Alterazioni cadaveriche.
4) Concetti generali della infezione e dei processi immunitari - Allergia - Anafilassi e sindromi anafilattiche.

---

(1) La materia sarà svolta con la presentazione di plastici e tavole murali, ed in modo da dare contemporaneamente l'idea della morfologia dei diversi organi ed apparati e della loro funzione.

III. — ELEMENTI DI CHIRURGIA
(numero minimo di lezioni: 20).

1) Gli agenti fisici capaci di produrre lesioni chirurgiche. Lesioni da scariche elettriche, da Raggi Roentgen, da Radio.
2) Lesioni chirurgiche traumatiche:
a) contusioni;
b) ferite;
c) emorragie;
d) shock;
e) ustioni;
f) congelazione;
g) distorsione;
h) lussazione;
i) fratture;
l) ferite avvelenate.
3) Lesioni e complicazioni chirurgiche da infezione:
a) ascesso;
b) flemmone;
c) furuncolo o favo;
d) eresipela;
e) linfangite ed adenite suppurativa;
f) i patereccì;
g) carbonchio;
h) tetano;
i) setticemia e piemia;
l) gangrene.
4) Piaga, ulcera, flittena, fistola, necrosi, cicatrici, callosità.
5) Lesione dei vasi - Flebite, varici, endoarteriti, linfangioiti.
6) Tumori o blastomi.

IV. — BATTERIOLOGIA
(numero minimo di lezioni: 10).

1) Il microscopio - Nomenclatura dell'armamentario batteriologico.
2) Microorganismi in generale: idee fondamentali di microbiologia.
3) Microorganismi patogeni (batteri, protozoi). Classificazione, proprietà, habitat, ecc.
Isolamento dei germi - Vari terreni, culture.
Eliminazione dei germi del malato. Disseminazione dei germi nell'ambiente esterno.
Veicoli di diffusione e mezzi di propagazione dei germi.
4) Vie d'ingresso dei germi nell'organismo.
5) Alterazioni organiche prodotte dai microorganismi.
Difese organiche.
6) Esercitazioni pratiche.

V. — ELEMENTI DI IGIENE
(numero minimo di lezioni: 20).

1) *Aria.* — Composizione ed importanza dell'aria per la vita - Inquinamento e viziamento dell'aria e necessità di rinnovamento negli ambienti confinati e nelle stanze degli ammalati - Nozioni di climatologia.
2) *Acqua.* — Importanza fisiologica ed igienica dell'acqua. Modi di approvvigionamento e cautele per la difesa igienica della potabilità dell'acqua. Provvista domestica dell'acqua.
Possibilità di inquinamento e mezzi pratici di depurazione dell'acqua sospetta ed inquinata.
3) *Suolo.* — Importanza igienica del suolo - Terreni umidi e paludosi.
Necessità di evitare gli inquinamenti del suolo - Rimozione dei materiali di rifiuto (spazzatura e allontanamento delle immondizie) - Fognatura domestica - Polizia mortuaria.
4) *Abitazione.* — Igiene della casa e delle abitazioni collettive. Casa e malattie. Requisiti circa l'orientamento, la cubatura, il disimpegno, la ventilazione, il riscaldamento, l'illuminazione ed i servizi igienici.
Requisiti della camera da letto e della cucina.
Norme pratiche di pulizia domestica con particolare riguardo alle abitazioni collettive.
5) Igiene dell'Ospedale e della Scuola.
6) Igiene dell'individuo:
a) Alimentazione. — Nozioni elementari sull'alimentazione. Alimenti e loro classificazione. Valore nutritivo e valore economico. Digeribilità dell'alimento. Razioni alimentari del sano. Adultera-

zioni e sofisticazioni più comuni - Alterazione e conservazione degli alimenti - Dispense e requisiti di esse - Difesa degli alimenti dalle mosche;

b) Lavoro fisico e mentale. — Danni determinanti dall'eccessivo lavoro - Requisiti degli ambienti di lavoro - Necessità del riposo - Effetti degli esercizi fisici - Educazione fisica - Sports;

c) Vestiario. — Suoi requisiti igienici.

7) Igiene del malato.
8) L'igiene e la professione dell'infermiera.
9) L'infermiera educatrice di igiene nel popolo.
10) Sterilizzazione - asepsi - disinfezione - antisepsi (parte generale).

VI. — NOZIONI ELEMENTARI DI FARMACOLOGIA
(numero minimo di lezioni: 8).

1) Classificazione dei farmaci.
2) Vie d'introduzioni dei farmaci.
3) Trasformazione - vie di eliminazione dei farmaci.
4) Preparazione e forme di somministrazione dei medicamenti.
5) Modalità di somministrazione (via orale, via ipodermica, via endovenosa, ecc.).
6) Concetto di incompatibilità farmacologica.
7) Disinfezione chimica.

VII. — NOZIONI DI CULTURA MILITARE
(numero minimo di lezioni: 4).

Il concetto generale della medicina militare.
Le prime norme di difesa e di assistenza in caso di aggressioni chimiche belliche (uso di maschere, rilievo dei colpiti, primi soccorsi, ecc.).

VIII. — CULTURA RELIGIOSA
(numero minimo di lezioni: 4).

1) Cenni sugli ordini religiosi esercenti l'assistenza infermieristica.
2) Doveri dell'infermiera nei riguardi del proprio sentimento religioso e di quello del malato.
3) Preparazione dell'ambiente e dell'infermo per ricevere i Sacramenti.
4) Dei Sacramenti speciali da impartire « in articulo mortis ».
5) Assistenza al sacerdote.

B) PARTE PRATICA ED ESERCITAZIONI (1)
(numero minimo di lezioni di pratica assistenziale: 30).

1) L'ambiente ospedaliero nella sua parte materiale: (le corsie, le camere di degenza, i locali di servizio, ecc.) e nelle sue coordinate funzioni.
2) Tenuta degli ambienti ospedalieri e attrezzamento di essi nelle varie ore del giorno, a seconda delle varie funzioni (corsie mediche, chirurgiche, specializzate).
3) Ordinamento e tenuta dei locali sussidiari e di servizio.
4) Come si deve accogliere il malato al suo ingresso in corsia - prime modalità - cure, osservazioni.
5) Posizione del malato a letto.
6) Pulizia del malato. Igiene della bocca, occhi, naso, orecchio. Bagni in vasca ed a letto.
7) Modalità di distruzione dei parassiti, pidocchi, ecc.
8) Sistemazione del letto; suo adattamento per le varie malattie.
9) Pulizia e mantenimento delle suppellettili e degli oggetti appartenenti al malato.
10) Trasporto del malato medico e chirurgico.
11) Modalità per prendere temperatura, polso e respiro. Compilazione delle grafiche.
12) Modo di alzare, sorvegliare e rimettere a letto il malato, il convalescente.
13) Preparazione del malato per la distribuzione del vitto e sua somministrazione. Cure speciali per il vitto agli ammalati gravi, imboccamento, ecc.
14) Preparazione del malato per la notte.
15) Modalità per prevenire le ulcere da decubito.
16) Modalità per mettere e togliere i recipienti delle escrezioni (padelle, pappagalli, sputacchiere).
17) Clisteri evacuanti.
18) Osservazioni degli escreti, loro conservazione per gli esami clinici.
19) Raccolta e prelevamento dei campioni delle escrezioni e secrezioni.
20) Urine: misurazione, reazione, densità, ricerca dell'albumina e dello zucchero.
21) Iniziazione ai primi cómpiti di collaborazione dell'infermiera col sanitario: a) durante la visita medica di corsia; b) in sala di medicazione (preparazione del materiale di medicazione, pulizia e manutenzione del materiale, riordinamento, ecc.).
22) Pulizia e manutenzione delle siringhe e degli aghi (Tecnica delle iniezioni) (1).
23) Principali fasciature - Prime immobilizzazioni.
24) Applicazione del laccio emostatico - Sue indicazioni e pericoli.
25) Respirazione artificiale.
26) Applicazioni locali calde e fredde. Tecnica dell'impacco e del cataplasma.
27) Applicazione di medicamenti esterni.
28) Applicazione di coppette, vescicatori e sanguisughe.
29) Inalazioni, polverizzazioni, somministrazione di ossigeno.
30) Assistenza post-operatoria - Guardia a vista.
31) Piantonamento dei malati gravi, dei deliranti e degli agonizzanti.
32) Preparazione delle salme.

C) COMPITI SCRITTI.

Sia l'insegnamento teorico che quello pratico dovranno essere integrati dallo svolgimento di temi scritti riguardanti determinati argomenti già trattati o sintesi d'insieme.

Tali temi avranno lo scopo di obbligare l'allieva a coordinare l'istruzione teorica che le viene impartita con la pratica applicazione della medesima: e daranno modo ai docenti o al personale direttivo di valutare la capacità delle singole allieve a correggere gli eventuali difetti formativi nonchè di seguire il profitto o meno dell'insegnamento.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Scuole convitto professionali per infermiere

ANNO SECONDO.

A) INSEGNAMENTO TEORICO

NOZIONI DI MEDICINA E CHIRURGIA (2)

I. — MEDICINA - CLINICA GENERALE
(numero minimo di lezioni: 25).

1) Le più comuni malattie dell'apparato respiratorio: bronchiti, polmoniti, enfisema, pleuriti, edema polmonare, pneumotorace spontaneo, asma bronchiale, ecc.
2) Le malattie dell'apparato circolatorio e specialmente miocarditi, endocarditi e vizi valvolari (in generale). Arteriosclerosi. Quadro dello scompenso cardiaco.
3) Le malattie dell'apparato emopoietico e del sangue: anemia, clorosi, leucemia, linfomatosi, emofilia, ecc.

---

(1) Questa parte dell'insegnamento costituita essenzialmente da esercitazioni quotidiane e da applicazioni pratiche, essendo profondamente formativa per l'allieva deve essere affidato a caposale particolarmente preparate, e che diano assolutamente garanzia di capacità didattica.

(1) La esecuzione corrente delle iniezioni ipodermiche sarà concessa alle allieve solo quando si sia acquistata la convinzione della loro effettiva capacità e della loro conoscenza della pratica e dei pericoli connessivi.

(2) Per non incorrere in ripetizioni si intenda che gli insegnamenti delle più comuni malattie trattate nei seguenti capitoli I, II e III devono limitarsi alle nozioni generali, sinteticamente esposte per gruppi di malattie dello stesso apparato e consistenti per ognuno di essi in:

a) cenni di etiologia;
b) elencazione dei sintomi principalissimi e più tipici;
c) decorso complicazioni - esiti;
d) terapia più caratteristica e più abitualmente usata;
e) trattazione particolare e relativamente più estesa della parte che in ciascuna delle forme morbose illustrate può venire a spettare all'infermiera per quanto riguarda osservazioni, rilievi, esecuzione delle ordinazioni terapeutiche, assistenza tecnica specifica.

4) Le principali malattie dell'apparato digerente e del peritoneo: gastite acuta, ulcera gastrica e duodenale, cancro dello stomaco, coliti acute e croniche, appendicite, peritoniti acute e croniche.
5) Le principali malattie dell'apparato renale: nefriti acute e croniche, nefrosi, calcolosi renale, uremia.
6) Le principali malattie del sistema nervoso: nevralgie e neviti (sciatica, nevralgie bronchiali), ictus apoplettico, disturbi del linguaggio, encefaliti, meningiti
7) Le principali malattie del ricambio e delle ghiandole a secrezione interna; uricemia e gotta, diabete, malattie di Basedow-Flaiani, obesità, malattia di Addison e cenni sulle sindromi paratiroidee, ipofisarie, ecc.
8) Tubercolosi polmonare ed extra polmonare (forme mediche).
9) Le principali malattie infettive, contagiose e parassitarie: angine infettive, tifo e affini, melitense, dissenterie, almintiasi, reumatismo articolare acuto, influenza, malaria, ecc. (Le malattie esantematiche e la difterite, faranno parte del corso di pediatria; il tetano, l'eresipela, ecc. di quello di chirurgia).
10) Avvelenamenti: da sostanze chimiche varie, da farmaci e da cibi-compresi specialmente i funghi. Sintomi. Soccorsi d'urgenza.
11) Cenni brevissimi sulle malattie professionali e sulla medicina del lavoro: concetto, nosografia e cenni di legislazione.

II. — CHIRURGIA CLINICA E TECNICA
(numero minimo di lezioni: 20).

a) *Parte clinica.*

1) Le lesioni chirurgiche esterne.
2) Le principali malattie chirurgiche degli apparati e degli organi interni (forme cliniche ed interventi):
a) apparato locomotore (ossa, articolazione, muscoli);
b) apparato digerente;
c) apparato respiratorio;
d) apparato circolatorio;
e) apparato urinario;
f) apparato nervoso;
g) endocrinopatie;
h) organi della riproduzione.
3) I neoplasmi nella loro terapia chirurgica.
4) La tubercolosi chirurgica.
5) Traumatologia e fondamenti di ortopedia.

b) *Parte tecnica.*

6) Requisiti della camera operatoria e della camera per medicazione.
7) L'assistenza nell'operazione chirurgica.
8) Nozioni sui vari tipi di anestesie.
9) L'assistenza pre o post-operatoria.
10) Gli ambulatori chirurgici - attrezzamenti e requisiti.
Le prestazioni chirurgiche in ambulatorio.
11) Le prestazioni di pronto soccorso.

III. — SPECIALIZZAZIONI MEDICO-CHIRURGICHE
(numero minimo di lezioni: 40).

a) *Pediatria.*

1) Fisiologia del neonato e del lattante - Le varie fasi dell'accrescimento.
2) L'alimentazione:
a) allattamento: materno, mercenario, artificiale;
b) divezzamento;
c) nozioni di alimentazione del bambino dopo il divezzamento.
La dietetica del bambino nelle varie età.
3) Igiene generale del bambino (pulizia - bagno - vestiario - movimento - regime di vita).
4) Cure speciali al neonato (cura della cicatrice ombelicale - profilassi alla Credè - difesa delle cause di raffreddamento).
5) Cenni sulle principali malattie dell'infanzia: malattie infettive con particolare riguardo alle malattie esantematiche, alla difterite e alle malattie dell'apparato gastro digerente.
6) Nozioni di assistenza al bambino prematuro, debole e malato (alimentazione - somministrazione dei farmaci - profilassi, ecc.).
7) Profilassi speciale della tubercolosi, della sifilide e del rachitismo.

b) *Ostetricia.*

1) Profilassi prenatale.
2) La gravidanza: fisiologia e cenni di fisiopatologia. Igiene della gravidanza.
3) Il parto - Cenni generali di assistenza al parto e prime cure al neonato.
4) Il puerperio e l'allattamento.
5) Infezione puerperale e sua profilassi.

c) *Oculistica.*

1) Le malattie degli occhi direttamente interessanti l'assistenza della infermiera e tecnica di terapia oculare (lavaggi, colliri). Soccorsi d'urgenza.
2) Malattie contagiose degli occhi. Tracoma.
3) Pronto soccorso.

d) *Otorinolaringoiatria.*

1) Le malattie dell'orecchio che riguardano l'assistenza generica della infermiera - Tecnica di cura delle medesime.
2) Le malattie della gola (come sopra).
3) Le malattie del naso (come sopra).
4) Pronto soccorso.

e) *Dermosifilopatica.*

1) La blenorragia e le sue complicanze. Tecnica assistenziale speciale - Profilassi.
2) La sifilide in generale - Manifestazioni contagiose della sifilide - assistenza profilassi.
3) Ulcera venerea - Assistenza - Profilassi.
4) Igiene sessuale Profilassi e lotta contro le malattie veneree.
5) Le principali malattie della pelle.
6) Tecnica specializzata della terapia cutanea.

f) *Psichiatria.*

1) I disturbi mentali e le loro principali manifestazioni.
2) Malattie psichiatriche più comuni.
3) Psicologia e igiene psichica - Profilassi psicologica e psicoterapia.

g) *Stomatologia.*

1) Importanza della dentatura. Dentizione temporanea e permanente - composizione del dente - tessuti peridentali - calcificazione - innervazione.
2) Carie dentarie e sue conseguenze - oral sepsi - eredo sifilide - stadi delle carie piorrea alveolodentale.
3) Igiene della bocca e dei denti.

IV. — NOZIONI DI FARMACOLOGIA
(numero minimo di lezioni: 8).

1) I vari gruppi di medicamenti.
2) Le azioni generiche dei farmaci (purganti, espettoranti, calmanti, analgesici, ipnotici, narcotici, diuretici, cardiocinetici, ecc.).
3) Gli stupefacenti - azione - disposizioni vigenti in proposito.
4) I medicamenti eroici e i veleni.
5) Dosi massime e minime dei principali farmaci messi a disposizione dell'infermiera.
6) Sieri e vaccini.
7) Opoterapia.
8) I segni più evidenti d'intolleranza medicamentosa.
9) Norme e regole riguardanti le autorizzazioni concesse all'infermiera in materia di somministrazione di farmaci.

IGIENE.

V. — EPIDEMIOLOGIA E PROFILASSI
(numero minimo di lezioni: 20).

1) Concetti generali sulle infezioni - Agenti patogeni.
Sorgenti d'infezione: il malato, i portatori convalescenti e sani, gli animali infetti.
Modi di eliminazione e di diffusione dei germi patogeni.
Durata in vita dei germi patogeni nell'ambiente esterno; germi labili e germi resistenti. Agenti naturali di sterilizzazione.
2) Vie di penetrazione dei germi nell'organismo sano.
Mezzi con i quali si effettua la trasmissione - Veicoli inanimati ed animati - Ospiti intermedi.
3) Concetti generali sui mezzi di profilassi.
Denunzia ed accertamento diagnostico dei casi.
Isolamento domiciliare ed ospedaliero.
4) Disinfezione: disinfezione in corso di malattia e disinfezione terminale - Tecnica della sterilizzazione, della asepsi delle disinfezioni e della antisepsi - Preparazione dei più comuni disinfettanti.
5) Difesa contro gli insetti trasmettitori di malattie.
Disinfestazione.
6) Concetti generali sull'immunità.
Siero e vaccino - profilassi - Vaccinazioni jenneriane, antidifteriche, antitifiche, antitubercolari. Siero antidifterico, antitetanico, ecc.
7) Miglioramento dell'ambiente fisico e sociale, quale mezzo di profilassi indiretta.

8) Norme di profilassi individuale - Rapporto con i malati infettivi e mezzi di premunizione.
9) Igiene personale: tenore di vita igienica e formazione della coscienza igienica individuale e collettiva: educazione sanitaria - propaganda.
10) Cenni sulla eziologia, sul periodo di incubazione, sul modo di diffusione, sulla durata della contagiosità, e sulla profilassi delle seguenti malattie infettive: morbillo - scarlattina - varicella - vaiuolo e vaioloide - tifo esantematico e dermotifo - difterite - pertosse - parotite - meningite cerebro-spinale epidemica - poliomielite - febbre tifoide e paratifoide - dissenteria bacillare ed amebica - febbre ondulante - tubercolosi - sifilide e malattie veneree - malaria - anchilostomiasi.

VI. — PATOLOGIA TROPICALE
(numero minimo di lezioni: 8).

1) Concetto di clima - Clima tropicale - Acclimatazione.
2) Norme di igiene nei paesi caldi - Pulizia personale - Vestiario - Abitazione - Alimentazione - Bevande - Lavoro.
3) Principali malattie dei paesi caldi - Nozioni generali - Cura e profilassi:
a) malattia da sole e da calore - insolazione (colpo di sole) - colpo di calore - eritema solare e lichene dei tropici;
b) malattie infettive - vaiuolo - colera - peste - dissenteria - tifo esantematico - lebbra - tripanosomiasi - leishmaniosi - dengue - febbre gialla - malaria;
c) malattie parassitarie - anchilostomiasi - filariosi - bilarziosi - ulcera tropicale;
d) malattie da carenza alimentare - beri-beri - scorbuto;
e) sindromi da morso di serpenti e da punture di insetti.

B) PARTE PRATICA ED ESERCITAZIONI
(numero minimo di lezioni di pratica assistenziale: 50).

I. — ASSISTENZA GENERALE MEDICO-CHIRURGICA

1) Il bagno: bagni freddi, caldi, raffreddati, spugnature, suffumigioni, bagni curativi, stufe secche.
2) Tecnica e pratica delle iniezioni ipodermiche ed endomuscolari. Illustrazione delle tecniche speciali e dei pericoli, incompatibilità, possibilità di danno ecc. riguardanti alcune delle principali sostanze abitualmente iniettate.
3) Istrumentario e preparazione per le iniezioni endovenose, endocardiche, intrarachidee, ecc.
4) Preparazione dello strumentario per i prelievi di sangue o di liquidi organici, per la puntura esplorativa; l'ipodermoclisi, la fleboclisi, il salasso.
5) Istrumentario e assistenza del malato, per toracentesi, paracentesi, pneumotorace, cateterismo, cistoscopia, sondaggio gastrico e duodenale.
6) Istrumentario e tecnica per lavanda gastrica.
7) Nutrizione artificiale: per sonda gastrica o nasale e per via rettale.
8) Preparazione, applicazione e sorveglianza della rettoclisi.
9) Clisteri nutritivi e curativi.
10) Preparazione e tecnica della lavanda vaginale.
11) Il massaggio - Tecniche principali e pratiche esercitazioni del massaggio.
12) L'assistenza dei malati mentali o affetti da transitori disturbi psichici: deliranti, comatosi, fobici, negativisti, furiosi, ecc.

II. — TECNICA E PRATICA DI ASSISTENZA SPECIALE MEDICA.

Osservazione del malato: annotazioni di competenza dell'infermiera: riferimenti ed informazioni immediate o ad ora di visita del medico curante.
Norme speciali di assistenza per i vari gruppi di malattie: decorsi normali, aggravamento, complicanze: provvedimenti di spettanza dell'infermiera. Chiamata del medico di guardia.
Assistenza dei malati infettivi e contagiosi.
Isolamento in corsia di malati sospetti ed infetti.
Isolamento in camerette di reparti comuni.
Assistenza in un reparto d'isolamento.
Difesa individuale e sociale. Le misure di profilassi ed il loro adattamento alla psicologia dell'infermo.

III. — TECNICA E PRATICA DI ASSISTENZA SPECIALE CHIRURGICA.

Sterilizzazione e disinfezione, mezzi fisici e chimici: armamentari relativi e loro uso (cestelli, autoclavi, stufe, ecc.).
Sterilizzazione del materiale di medicazione e di operazione: garza, cotone, bende, bendaggi, guanti, biancheria, ecc.
Sterilizzazione degli strumentari e del materiale di sutura.
Camere di operazioni ed annessi, arredamento, illuminazione, temperatura, ventilazione.
Organizzazione del servizio della camera di operazione e di medicazione.
Vari tipi di narcosi e di anestesie: preparazione del malato, del materiale necessario, manutenzione degli apparecchi, contributi dell'infermiera.
Assistenza del malato: incidenti, pronto soccorso.
Preparazione del malato per i vari interventi e cure post-operatorie, incidenti, complicanze, pronto soccorso e provvedimenti di spettanza dell'infermiera.
Strumenti necessari per gli interventi a carico dei vari apparati: servizio di operazione e assistenza durante l'operazione.
Traumatologia: assistenza ai fratturati, agli emoragizzati, ai cavitari (cranici, toracici, addominali); shock traumatico.
Conoscenza e manutenzione degli apparecchi di immobilizzazione e di trazione: applicazione, sorveglianza, assistenza.
Norme speciali per operazioni e medicazioni a domicilio, nei vari tipi di abitazione. Medicazioni ambulatorie.
Iniziazione all'assistenza rieducativa di operati e di traumatizzati.

IV. — TIROCINIO PRATICO DI ASSISTENZA SPECIALIZZATA (1).

Assistenza di pediatria.
Assistenza di ginecologia.
Assistenza di oculistica.
Assistenza di otorinolaringoiatria.

V. — TECNICA E PRATICA PER LE SOMMINISTRAZIONI DEI MEDICINALI.

1) Richieste, rifornimento, registrazione. Farmacie centrali, farmacie esterne, ecc.
2) Ritiro dei medicinali: ordinamento, conservazione, controllo.
3) Tenuta dei vari medicinali: comuni, veleni, eroici, stupefacenti, disinfettanti per uso dei reparti, ecc.
4) Le possibili alterazioni dei medicinali constatabili dall'infermiera.
5) Somministrazione dei vari medicinali: goccie, cachet, pillole, pomate, lozioni, ecc.
Le responsabilità dell'infermiera e limiti delle sue competenze e facoltà.

VI. — TECNICA E PRATICA DIETETICA.

1) Distribuzione del vitto e sorveglianza del modo col quale esso viene consumato dagli ammalati.
2) Registrazione, diete comuni e speciali.
3) Confezioni delle diete speciali. Eventuali annotazioni.
4) Le somministrazioni di vitto in rapporto alle varie malattie e alle singole ordinazioni.

VII. — TECNICA E PRATICA PER GLI ESAMI DI LABORATORIO.

Preparazione dei malati per i vari esami radiologici.
Preparazione dei malati per i vari esami clinici, sorveglianza ed assistenza (pasto di prova, prelevamento del succo gastrico e duodenale, glicemia, azotemia, metabolismo basale, ecc.).
La parte affidata all'infermiera durante particolari ricerche: prova di diluizione e concentrazione; centrifugazione; ricerca di alcuni elementi patologici; dosaggi correnti (albumina ecc.).
Elementari pratiche di laboratorio: manutenzione dei laboratori annessi alle corsie.

VIII. — NORME E PRATICA DEI SERVIZI OSPEDALIERI AMMINISTRATIVI, GENERALI, ECC.

Funzionamento di un reparto medico, chirurgico e di isolamento.
Distribuzione degli ambienti. Personale, categorie, mansioni, orari.
Registrazione in rapporto all'amministrazione: movimento malati, inventari, biancheria, ecc.
Scritturazione in rapporto all'assistenza: consegna e rapporto, quaderni di visita, registri della temperatura, polso, respiro, terapia, vitto, diario, ammalati, cartelle cliniche.

---

(1) Le infermiere seguiranno eventualmente un tirocinio specializzato proporzionato nello sviluppo al periodo globale dell'insegnamento biennale impartito.

Dotazione di biancheria di un reparto, carico e scarico, biancheria sudicia e infetta, modo di raccoglierla ed isolarla.
Sezione della cucinetta di reparto.
Preparazione delle salme dei deceduti per malattie comuni ed infettive in ospedale e a domicilio. Trattamento delle salme per eventuali trasporti.
Responsabilità morale, civile e penale dell'infermiera.

IX. — TECNICA E PRATICA DI MEDICINA MILITARE.

Le pratiche essenziali di difesa ed assistenza nel campo civile in caso di aggressione chimiche e belliche.
La chirurgia militare d'urgenza.

C) COMPITI SCRITTI.

Come pel primo anno.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Scuole convitto professionali per infermiere

ANNO TERZO.

CONCORSO PER IL DIPLOMA DI ABILITAZIONE A FUNZIONI DIRETTIVE NELL'ASSISTENZA INFERMIERA.

I. — NOZIONI CLINICHE ED ASSISTENZIALI DI CORSO SUPERIORE
(numero minimo di lezioni: 24).

a) *Parte clinica.*

1) Osservazioni, rilievi e riferimenti spettanti alla caposala nell'assistenza clinica ai principali quadri morbosi.
Le annotazioni cliniche. Il rapporto ai sanitari curanti.
2) Compiti devoluti alla caposala nell'assistenza clinica immediata: provvedimenti ed interventi.
3) Le principali ricerche di laboratorio e il loro significato.
I prelievi e le esecuzioni concesse alla caposala.
La conservazione dei materiali di indagine e studio.
4) Le diete e le prescrizioni dietetiche.
5) Norme di assistenza fisica e morale ai convalescenti.

b) *Parte tecnica professionale.*

1) Responsabilità della caposala nei reparti di medicina e chirurgia e infettivi. Educazione igienica del malato.
2) La caposala nei reparti di specializzazione e l'assistenza specializzata.
3) Rapporti della caposala col mondo interno: medici, studenti, religiosi, personale dipendente.
4) Rapporti della caposala col mondo esterno (famiglie, legali, ecc.).
5) Il decesso in ospedale (compito spettante alla caposala nei casi di decesso - responsabilità - provvedimenti).

II. — IGIENE E MEDICINA SOCIALE
(numero minimo di lezioni: 20).

1) Concetti generali di medicina preventiva.
2) Nozioni generali sulle malattie sociali e del lavoro e sull'azione dello Stato per prevenirle e combatterle.
3) Malattie sociali di natura infettiva e contagiosa considerate nell'insieme.
Provvedimenti generali in materia di prevenzione sociale: obbligo della denuncia da parte dei medici curanti - Laboratori d'igiene e profilassi, provinciali e comunali per l'accertamento diagnostico - Dispensari d'igiene sociale - Assistenza ospedaliera specializzata - Pubblici servizi di disinfezione. Scuole per disinfettatori.
4) Malattie sociali infettive e contagiose oggetto di particolari considerazioni o provvedimenti.

a) *La tubercolosi.*

Importanza sociale della tubercolosi - suoi rapporti con le condizioni sociali del malato e dell'ambiente.
Condizioni di ricovero - vari tipi di ricovero: ospedaliero o specializzato.
Tecniche particolari di cura e di assistenza (autosieroterapia, pneumotorace, ecc.).
Terapia chirurgica (frenoxeresi, toracoplastica, ecc.).
Dietoterapia e suoi riflessi sociali.
Assistenza morale al tubercoloso ricoverato. Il cômpito dell'infermiera nel regolare il rapporto fra il malato di tubercolosi e di altre malattie; fra malati non contagianti e contagiosi - Educazione profilattica - Rapporti coi visitatori - Consiglio ai malati uscenti.
Assistenza nei vari istituti di cura: sanatori, reparti specializzati, ambulatori.
La complessità della lotta antitubercolare inquadrata dal Regime - Leggi sulle quali s'impernia attualmente la lotta stessa - Consorzi provinciali obbligatori antitubercolari - Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi - Organizzazione dei dispensari antitubercolari e loro funzionamento quali centri dell'azione profilattica - Vari tipi di profilassi: prenatale, pediatrica, scolastica, ecc.
L'infermiera e la propaganda antitubercolare.

b) *Malattie veneree e sifilitiche.*

Sifilide. — Ricordi generali dei quadri patologici - Manifestazioni e loro contagiosità - La sifilide come malattia sociale e individuale.
Vari tipi di terapia e loro particolarità - Pericoli e incidenti delle cure antiluetiche - compiti e responsabilità dell'infermiera.
Considerazioni sulla importanza del segreto professionale in questo ramo dell'assistenza: la mentalità degli infermi nei rapporti della cura e della profilassi.
Difesa personale dell'infermiera.
Blenorragia - Ricordi generali sulla clinica - Contagiosità.
Cure specializzate locali e generali - Profilassi. Le malattie sifilitiche veneree e la gravità del loro pericolo per la salute individuale e per la integrità della razza. Importanza sul fenomeno demografico - Azione statale - Denunzia - Vigilanza sanitaria e di polizia sul meretricio - Provvidenze assistenziali e profilattiche gratuite a carico dei Comuni nei dispensari celtici - Sale celtiche ospedaliere - Cure gratuite delle forme contagiose a carico dello Stato.

c) *Tracoma.*

Ricordi generali del quadro clinico - Terapia. Assistenza. Profilassi.
Fattori che favoriscono la diffusione sociale - Provvidenze statali - Dispensari antitracomatosi - Sale ospedaliere per tracomatosi - Scuole e classi speciali per fanciulli tracomatosi.
5) Malattie non contagiose.

a) *Malaria.*

Ricordi generali dei quadri clinici. Terapia. Assistenza. Distribuzione geografica della malaria in Italia - Morbilità e mortalità per malaria - Danno sociale - Leggi dirette a combattere la malaria e loro obbiettivi - Zone malariche - Comitato provinciale antimalarico - Chinino di Stato e preparati antimalarici - Obbligo della Provincia di somministrarli gratuitamente ai coloni ed operai lavoranti in zona malarica - Assistenza antimalarica epidemica ed interepidemica - Ambulatori, dispensari e sanatori antimalarici - Provvidenze per i lavoratori migranti per i grandi lavori agricoli - Difesa meccanica delle abitazioni contro le zanzare « anofele » - Bonifica integrale dei terreni palustri ed improduttivi - Lavori di piccola bonifica e lotta antilarvale - Tutela dei lavoratori nelle risaie - Istruzione e propaganda antimalarica nelle campagne.

b) *Tumori maligni.*

Ricordi generali dei quadri clinici. Nozioni sui tumori maligni e sulla entità della mortalità per tumori maligni - Azione dello Stato - Centri per la diagnosi precoce e la cura del cancro e dei tumori maligni in genere - Dispensari ed ospedali speciali - Indizi che possono fare sospettare una manifestazione cancerigna e necessità dell'accertamento diagnostico precoce ai fini di un tempestivo ed efficace intervento curativo - Propaganda.

c) *Alcoolismo.*

Ricordi generali dei quadri clinici - Tipi diversi di ricovero: ospedali, manicomi.
Danni dell'alcoolismo sull'individuo e sulla discendenza - Necessità dell'intervento statale - Misure di polizia concernenti la vendita e la somministrazione del vino e delle bevande alcooliche - Propaganda antialcoolica, principalmente nelle Scuole - Istituto per la cura degli alcoolizzati.

6) Malattie del lavoro:

1) Igiene generale del lavoro - danni derivanti:
a) dall'ambiente di lavoro (viziamento dell'aria, temperatura ed umidità, luce naturale ed artificiale);
b) da cause fisiche (elettricità - calore - rumori - scuotimenti - traumi - posizioni viziose - pressione atmosferica - polveri - antracosi e silicosi);
c) da cause chimiche e particolarmente dal piombo, mercurio, arsenico, fosforo, antimonio, solfuro di carbonio;
d) da microorganismi e parassiti - carbonchio - anchilostimiasi - Profilassi verso le cause fisiche, chimiche e parassitarie.

2) Cenni di legislazione sulle malattie del lavoro: sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sul lavoro notturno e sulle assicurazioni nell'agricoltura e nelle industrie - Assicurazione sull'invalidità e vecchiaia - Regolamento d'igiene sul lavoro - Malattie professionali e disciplina legislativa.

3) Assistenza sociale alle malattie del lavoro: servizio sanitario degli stabilimenti industriali: medico e assistenti e infermiere di fabbrica - Visite di ammissione e visite periodiche - Dispensari e cliniche speciali per le malattie del lavoro.

Consultori di orientamento professionale.

III — TECNICA OSPEDALIERA CON SPECIALE RIGUARDO ALLE FUNZIONI DI CAPOSALA
(numero minimo di lezioni: 20).

a) *Generalità sugli ospedali.*

Concetto dell'ospedale come istituto di cura e come istituto di profilassi e di educazione.

Classificazione degli ospedali secondo la natura dei malati che vi sono ricoverati e degli Enti che li gestiscono.

Criteri di ubicazione e di costruzione degli ospedali - Differenza tra gli ospedali antichi e moderni.

Amministrazione degli ospedali - Statuto di fondazione - Mezzi con cui gli ospedali si mantengono - Regolamenti ospedalieri - Bilanci preventivi e consuntivi.

Vigilanza governativa sugli ospedali.

b) *Le parti costituitive di un grande ospedale pubblico.*

Locali per gli uffici - Uffici amministrativi Uffici sanitari.

Locali per gli ammalati - Padiglioni, reparti, corsie e camere per i malati - Annessi indispensabili di ogni reparto. Locali per i servizi tecnici speciali inerenti alla cura Ambulatori esterni e sala di pronto soccorso - Accettazione e deposito - Cappella - Camera mortuaria e sala per autopsie.

Locali per i servizi generali - Farmacia - Cucina e dispensa - Guardaroba e suoi annessi - Lavanderia e stireria - Magazzini per materiali, arredi e stoviglie - Reparto di disinfezione - Forni inceneratori - Locali delle macchine - Deposito dei rifiuti - Ufficio tecnico - Alloggi - Refettori - Sale di aspetto e parlatori - Portineria - Giardino per la deambulazione dei convalescenti.

c) *Il personale di un grande ospedale pubblico e le mansioni che esso disimpegna.*

Personale direttivo - Capo dell'Amministrazione - Direttore sanitario.

Personale esecutivo - Personale amministrativo - Personale sanitario - Personale di assistenza immediata - Personale religioso - Personale di farmacia - Personale dell'ufficio tecnico e delle macchine - Personale per i servizi generali e di fatica - Personale di portineria - Personale per i servizi esterni.

d) *I servizi di un grande ospedale pubblico e la parte che vi prende la caposala.*

Servizio di accettazione dei malati - Servizio di dimissione dei malati - Servizi di corsia - Servizi di sala di medicatura e del reparto operatorio - Servizio dei gabinetti speciali di cura e del reparto di cure fisiche - Servizio dell'ambulatorio esterno - Servizio di pronto soccorso - Servizio di farmacia - Servizio di disinfezione - Cucina - Vitto - Guardaroba e lavanderia - Economato - Ufficio tecnico - Segreteria - Archivio - Servizio religioso e servizio mortuario.

IV. — [illegible]CA PROFESSIONALE, PSICOLOGIA, TECNICA DIRETTIVA E DIDATTICA
(numero minimo di lezioni: 15).

1) Qualità morali di una caposala - Condotta in servizio e fuori di esso Disciplina ospedaliera - Suo valore morale - Necessità della sorveglianza e dell'esempio - Comportamento di una caposala verso i superiori, le altre caposala e le infermiere; verso gli ammalati e i visitatori degli infermi.

2) Coordinamento dei vari servizi ospedalieri e definizione dei compiti delle singole categorie.

3) Ordinamento del lavoro straordinario in casi speciali.

4) Doti necessarie per l'insegnamento pratico.

5) Lavoro specifico e responsabilità professionale - Coscienza infermieristica - Come si forma nel personale subalterno.

6) Note caratteristiche - Doveri della caposala rispetto a tale compito - Valore morale e professionale delle note caratteristiche.

7) Inchieste - Provvedimenti disciplinari.

8) Orari - Organizzazione dei reparti e organizzazione generale dei servizi direttivi e sussidiari.

9) Movimento dei malati - Cartelle cliniche - Turni e consegne scritte.

10) Tenuta dei registri - Statistiche - Inventari e rubriche.

V. — ECONOMIA OSPEDALIERA
(numero minimo di lezioni: 6)

Economia dell'arredamento - biancheria - stoviglie - vetrerie posaterie, ecc.

Vitto - diete e loro costo.

Economia di spazio - tempo - fatica.

VI. — STORIA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA. L'ASSISTENZA OSPEDALIERA ATTUALE IN ITALIA E ALL'ESTERO
(numero minimo di lezioni: 4).

1) Storia dell'assistenza.

2) Cenni storici sugli ospedali italiani e dell'estero - Loro condizioni attuali.

3) Funzionamento degli ospedali e riforma dell'assistenza infermiera.

4) Funzionamento delle Scuole convitto per infermiere professionali negli ospedali e nelle cliniche.

VII. — LEGISLAZIONE SANITARIA DEL REGNO
(numero minimo di lezioni: 8).

Testo unico delle leggi sanitarie - R. decreto 27 luglio 1934, numero 1265.

Legislazioni ospedaliere - Leggi e ordinamenti delle cliniche universitarie.

Organizzazione sanitaria dei comuni - Assistenza sanitaria domiciliare - Nozioni sulla legge sulle pubbliche istituzioni di beneficenza e assistenza ospedaliera.

Gratuità di tutte le forme di assistenza per i poveri.

Esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie della medicina.

Legislazione e vigilanza sull'igiene del suolo e dell'abitato.

Vigilanza sull'igiene degli alimenti e bevande.

Provvedimenti contro le malattie infettive e sociali e le malattie del lavoro.

Difesa della stirpe - Opera Maternità ed Infanzia.

Igiene scolastica e profilassi delle malattie infettive nelle scuole.

Cenni di polizia mortuaria.

Concetti generali sulle statistiche demografiche e sanitarie - Censimenti - Rivelazione di dati statistici - Statistiche di mortalità e di morbilità - Elenco nosologico delle cause di morte.

VIII. — COMPITI SCRITTI.

Durante il corso saranno eseguiti compiti scritti mensili su argomenti facenti parte del programma.

Detti compiti hanno gli stessi obbiettivi di quelli eseguiti durante il biennio di insegnamento e di diploma.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Scuole per assistenti sanitarie

A) NOZIONI INTRODUTTIVE AL CORSO PER ASSISTENTI SANITARIE (1 mese)
(numero minimo di lezioni: 20).

1) L'assistenza sociale nei tempi moderni e l'assistenza sanitaria sociale nell'organizzazione nazionale Fascista italiana.

Rapporti dell'assistenza sanitaria con tutte le organizzazioni sanitarie e civili della Nazione.

2) L'assistente sanitaria nell'organizzazione statale italiana.

3) La preparazione culturale e professionale infermieristica indispensabile per l'assistente sanitaria

4) Compiti, doveri, diritti e responsabilità dell'assistente sanitaria. Azione polivalente dell'assistente sanitaria.

5) Compito speciale dell'assistente sanitaria in caso di epidemie, calamità, ecc.

6) L'assistente sanitaria nel tempo di mobilitazione o di guerra.

7) Nozioni sulla Legislazione sanitaria italiana. Provvidenze sanitarie per la difesa della razza e della salute, valore, significato e portata.

8) Nozioni di psicologia sociale e popolare necessarie per svolgere l'opera con utilità e fiducia specialmente presso le masse popolari.

9) Valori morali, sociali, politici e religiosi dell'assistenza sanitaria sociale.

10) Scuole per assistenti sanitarie - Organizzazione - Finalità Direzione e compiti della direttrice.

B) CORSO CLINICO SOCIALE

I. — Le malattie che più direttamente riguardano l'attività dell'assistente sanitaria

(numero minimo di lezioni: 40).

1) *Le malattie di natura infettiva, contagiosa ed epidemica in generale.*

a) Riepilogo clinico delle malattie infettive, contagiose ed epidemiche appartenenti a questo gruppo.

b) I provvedimenti per la difesa delle malattie trasmissibili Denunzia e ricerca dei malati; accertamento delle diagnosi; inchieste domiciliari ed epidemiologiche; norme per la profilassi nei casi di malattie infettive e contagiose. Servizi pubblici di disinfezione. Scuola di disinfettatori.

Laboratori provinciali di igiene e profilassi. Dispensari di igiene sociale. Assistenza ospedaliera ai malati contagiosi.

2) *Trattazione speciale delle più importanti affezioni del gruppo aventi interesse sociale.*

Tubercolosi:

1) La tubercolosi come malattia clinica.

2) La psicologia particolare del tubercoloso e delle famiglie.

3) Il bacillo di Koch - Sue caratteristiche - Veicoli di trasmissione, modi di penetrazione nell'organismo umano per inoculazione, per inalazione, per ingestione - Vie di diffusione: linfatica, sanguigna - Localizzazioni varie - Tubercolosi polmonare - Forme chiuse e forme aperte - Predominio delle forme polmonari sulle altre forme tubercolari.

Le varie forme di cura.

La predisposizione di terreno organico.

La predisposizione di ambiente.

La predisposizione di condizioni familiari e sociali.

4) La tubercolosi come malattia sociale Decorso della malattia - Considerazioni sulla importanza del problema. Mortalità per tubercolosi in Italia - Le età più colpite - Danno sociale - Influenza delle professioni, delle condizioni di ambiente domestico e dell'urbanesimo.

5) Disposizioni di legge su cui si impernia la lotta antitubercolare Assicurazione obbligatoria - Assistenza alle persone a carico del paziente. Consorzi Provinciali antitubercolari - Istituzioni per la lotta contro la tubercolosi. Dispensari antitubercolari, loro organizzazione e loro funzione quali centri di azione assistenziale e profilattica - Sanatori - Ospedali.

6) Profilassi:

a) Misure dirette contro il bacillo per impedirne la diffusione - Sterilizzazione e disinfezione.

b) Misure dirette a modificarne il terreno organico.

c) Misure dirette a modificare l'ambiente di vita individuale (familiare e collettiva), sociale (risanamento urbano - vigilanza sugli operai nelle fabbriche (igiene del lavoro), a migliorare l'alimentazione (vigilanza sulle carni e il latte). Preventori. Colonie climatiche profilattiche, temporanee e permanenti - Istituti elioterapici Ospizi marini. Vaccinazione antitubercolare.

Specializzazione del personale medico e di assistenza per la cura e la profilassi della tubercolosi.

d) Importanza della diagnosi precoce e della profilassi nell'età infantile.

Sifilide:

Quadro patologico (manifestazioni primarie, secondarie, terziarie; localizzazioni, contagiosità) in rapporto ai compiti dell'assistente sanitaria - Indizi che possono far sospettare l'infezione. Importanza delle reazioni sierologiche diagnostiche.

Gravità del pericolo venereo per la salute individuale e per la integrità della razza. Intervento statale - Vigilanza sanitaria sul meretricio - Provvidenze assistenziali e profilattiche - Cura gratuita delle malattie veneree e della sifilide nei dispensari celtici sussidiati dallo Stato - Cura gratuita ospedaliera delle forme contagiose di tali malattie a carico dello Stato - Profilassi della sifilide da baliatico e relative disposizioni vigenti.

Blenorragia:

Quadro clinico - contagio - conseguenze sulla salute individuale e specialmente sulle funzioni riproduttive - sterilità. Lotta antiblenorragica.

Tracoma:

Il tracoma come malattia sociale - Manifestazioni iniziali. Complicanze ed esiti - periodi di contagiosità - Norme per l'accertamento - Fattori che favoriscono la diffusione del tracoma - Danno sociale Distribuzione geografica del tracoma in Italia - Intervento dello Stato nella lotta contro il tracoma - Dispensari antitracomatosi - Sale ospedaliere per tracomatosi - Scuole o classi speciali per fanciulli tracomatosi - Sussidi dello Stato per la lotta contro il tracoma - Corsi speciali per medici ed infermiere per la profilassi del tracoma.

Lebbra:

Varie forme cliniche - Norme e indizi che servono di guida all'assistente sanitaria.

Cenni sulla diffusione della lebbra in Italia - Importazione di casi e focolai endemici - Provvidenze legislative - Cura e profilassi domiciliare - Reparti ospedalieri per lebbrosi.

Malaria:

Nozioni cliniche ed epidemiologiche.

Morbilità e mortalità per malaria in Italia - Danno sociale - Disposizioni di legge dirette a combattere la malaria - Zone malariche - Comitato provinciale antimalarico - Chinino di Stato e preparati sussidiari - Obbligo della Provincia per la somministrazione gratuita ai coloni ed operai che lavorano in zona malarica. Campagna antimalarica epidemica ed interepidemica. Organizzazione della campagna antimalarica - Vigilanza sui lavoratori migranti per i grandi lavori agricoli - Ambulatori, dispensari, sanatori antimalarici.

La cura dei malarici - La profilassi dei sani - Le zanzare malarigene e le loro abitudini di vita - Difesa meccanica delle abitazioni contro le zanzare - Cattura delle alate. Concetto della piccola bonifica Lotta antilarvale Bonifica integrale e colonizzazione.

Necessità di una rigorosa disciplina nella lotta contro la malaria.

Tecnica degli strisci di sangue per la ricerca miscoscopica del parassita malarico.

Istruzione e propaganda antimalarica nelle campagne - Scuole di malariologia.

3) *Malattie non infettive d'importanza sociale.*

Tumori maligni:

Nozioni sui tumori maligni e sul cancro in ispecie - Localizzazioni più importanti. Mortalità per tumori maligni ed andamento di essa negli anni.

Distribuzione geografica in Italia. Aumento della mortalità per cancri.

Metodi di lotta - La diagnosi precoce - Indizi che possono far sospettare una manifestazione cancerigna e necessità dell'accertamento diagnostico ai fini di un intervento tempestivo - Cure - Risultati ottenuti dalle cure.

L'azione dello Stato nella lotta contro i tumori maligni - Centri per la diagnosi precoce, per l'assistenza ai malati e per la cura dei tumori maligni - Ospedali speciali - Istituti di Roentgen e radium terapia.

Malattie mentali:

Il malato di mente e le malattie mentali: quadro generale delle varie malattie mentali - Significato delle denominazioni rispettive - Principali manifestazioni Pericoli e conseguenze. Epilessia e psicosi epilettiche - Demenza precoce - Demenza paralitica Demenza senile - Le psicosi alcooliche - Psicosi maniaco - depressiva - Isterismo. L'alienazione mentale e i suoi segni fondamentali; allucinazione, confusione mentale, la mania, la depressione, l'impulso, la sitofobia, il negativismo, la demenza.

Causa dell'aumento delle malattie mentali - Influenza della sifilide e dell'alcoolismo.

Ricovero dell'alienato - Vari trattamenti.

L'assistenza all'alienato - assistenza nei reparti di osservazione, di agitati, dei tranquilli - I doveri dell'infermiera.

Leggi sui manicomi e sugli alienati - Obbligo delle Provincie di provvedere alla assistenza degli alienati - L'assistenza familiare e l'assistenza manicomiale (manicomi pubblici e privati - manicomi giudiziali e manicomi criminali) - Consultorio per malattie mentali - Profilassi delle malattie mentali.

La neuropsichiatria infantile:

1) Nomenclatura e classificazione dei deficienti: cerebropatici e biopatici - biocerebropatici - fanciulli psicopatici e nevropatici.

Deficienti morali: anormali, sensoriali e falsi anormali.

2) Caratteri fisici e fisiologici dei deficienti; sviluppo somatico generale-atipie morfologiche - stigme degenerative - Sintomi neurologici di focolaio - L'epilessia - I disturbi della loquela.

Sintomi a carico degli organi interni e del sistema vegetativo.

3) Caratteri psichici dei deficienti - Lo sviluppo psichico generale in rapporto all'età - Caratteri psicologici generali e particolari dei deficienti - Vari tipi di mentalità.

4) Intelligenza e la sua valutazione - La scala metrica di Binet-Simon ed il quoziente intellettuale - I reattivi di De Sanctis e i gradi di insufficienza mentale - Riconoscimento degli anormali.

5) Organizzazione, assistenza dei fanciulli anormali e deficienti.

4) *Malattie del lavoro.*

Nozioni generali di patologia professionale, provvidenze legislative e norme di profilassi riguardanti le principali malattie professionali.

Cenni storici e sviluppo della medicina del lavoro.

Igiene del lavoro:

Ambienti di lavoro - Danni derivanti dal viziamento dell'aria, della temperatura, dell'umidità, dell'ambiente - dalla luce naturale ed artificiale.

Qualità del lavoro: *a*) danni derivanti dalle cause fisiche (elettricità - calore, pressione atomosferica, rumori - scuotimenti - traumi - posizioni viziose - polveri - antracosi - silicosi; *b*) danni derivanti da cause chimiche in genere - particolarmente dal piombo mercurio - arsenico - fosforo - antimonio - solfuro di carbonio; *c*) danni derivanti da microrganismi e parassiti (carbonchio, anchilostomiasi).

Profilassi contro i danni determinati dalle cause fisiche, chimiche e parassitarie e igiene generale del lavoro.

Polveri, gas, fumi e vapori, pericoli e mezzi di difesa - Norme generali di prevenzione - Igiene del lavoratore. Rumori e odori - Mezzi personali di protezione contro polveri, gas e rumori (abiti, occhiali, maschere).

Cenni di legislazione sulle malattie del lavoro e sulle assicurazioni.

Assistenza sociale alle malattie del lavoro - servizio sanitario negli stabilimenti industriali - spogliatoi - refettori - locali di riposo - dormitori - sale di allattamenti - presepi - asili infantili. Consultori di orientamento professionale.

Principali malattie del lavoro:

a) di quantità, di fatica;

b) di qualità: m. degli aerostieri, dei palombari e degli operai dei cassoni.

Intossicazione principali: gas e vapori di azione locale e di azione generale.

Infezione - Malattie professionali e disposizioni relative.

Leggi di prevenzione delle malattie dei lavoratori - Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli - Legge sul riposo settimanale - Orario di lavoro notturno - Legge sulla risicoltura.

Regolamento generale sull'igiene del lavoro.

4) *Tossicosi.*

Alcoolismo:

Alcoolismo acuto e cronico - Manifestazioni viscerali (fegato, apparato circolatorio, ecc.) - Manifestazioni nervose - Alterazioni psichiche.

Danni dell'alcoolismo sull'individuo e sulla discendenza - Necessità dell'intervento statale - Misure di polizia concernenti la vendita del vino e delle bevande alcooliche - limitazione del numero degli spacci e dell'orario di vendita - Disposizioni penali contro l'ubriachezza - Divieto di vendere vino o alcoolici e di somministrare nei collegi ai fanciulli di età inferiori al 16 anni - Provvedimenti di ordine agricolo industriale diretti ad accrescere la produzione ed il consumo delle uve da tavola e la lavorazione delle uve in prodotti non alcoolici (sciroppi, ecc.) - Propaganda antialcoolica - Istituti per la cura degli alcoolizzati.

Oppio e alcaloidi derivati:

Il morfinismo.

Cocaina:

Alterazioni psichiche.

Legge sugli stupefacenti.

C) CORSO DI ASSISTENZE SPECIALIZZATE

I. — ASSISTENZA ALLA MATERNITÀ E ALL'INFANZIA.

(Programma abbinato per la preparazione tecnica delle Assistenti sanitarie preposte ai servizi igienico-sociali dell'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia).

1) Opera Nazionale per la protezione della Maternità e Infanzia.

Sviluppo dell'assistenza della maternità e dell'infanzia in Italia fino al 1925, esigenze sociali e demografiche dell'Italia, necessità della tutela della stirpe. Politica sociale del Regime. I comandamenti del DUCE: « Rafforzare al massimo il sentimento del vincolo di famiglia; dare maggiore impulso alla natalità, ridurre al minimo le cause di mortalità della madre e del bambino ».

Legislazione fascista per la tutela delle madri e dei fanciulli ed istituzione dell'O.N.M.I.

Spirito informatore dell'assistenza dell'O.N.M.I.

Spirito e carattere dell'assistenza dell'O.N.M.I. - Distinzione tra azione protettiva e azione assistenziale propriamente detta; superamento della concezione caritativa - Profilassi igienico-sanitaria, prevenzione morale - Sviluppo del sentimento e dell'istituto famiglia (vedi circolare 102 - O.N.M.I.).

Ordinamento dell'O.N.M.I.

Organizzazione dell'O.N.M.I. al centro ed alla periferia - Gli organi dell'Opera - Le Federazioni Provinciali ed i Comitati di Patronato - Funzionamento di tali organi - Rapporto con le altre istituzioni di assistenza e di previdenza del Regime (Istituto Nazionale Fascista Previdenza Sociale, Cassa Maternità) - Rapporti con il P. N. F. - Leggi corrispondenti e competenze relative (Legislazione: vedi circolare 102 - O.N.M.I.).

Funzionamento dell'O.N.M.I.

Assistenza prenatale (consultori ostetrici, refettori, Istituti di maternità) - Assistenza postnatale (consultori pediatrici, dispensari di latte, asili nido, collocamento presso allevatori o istituti, asili infantili, ecc.) - Assistenza fanciulli e adolescenti sani (ricovero presso istituti o collocamento presso famiglie) - Profilassi antitubercolare - Assistenza ai minorenni abbandonati, traviati e delinquenti (centri di osservazione per minorenni, consultori di medicina pedagogica).

Assistenza alle madri nubili e agli illegittimi - Protezione della maternità, dell'infanzia nel lavoro, nell'educazione morale, nella vita sociale - Casse Maternità.

Disposizioni concernenti le attribuzioni delle visitatrici dipendenti dai Comitati di Patronato, le funzioni delle visitatrici addette agli ambulatori ostetrici, e ai consultori infantili, le funzioni delle visitatrici nella profilassi antitubercolare infantile, la vigilanza sui minorenni abbandonati presso famiglie o istituti, la vigilanza sui minori di 14 anni collocati fuori della dimora dei genitori o tutori.

Assistenza alla gestante.

Nozioni sul processo di gravidanza - Igiene della gravidanza - Cure e profilassi prenatali - Rapporto fra lavoro e gravidanza - Malattie acute infettive e gravidanza - Malattie croniche e gravidanza - Malattie proprie della gravidanza (tossicosi gravidiche, albuminuria, eclampsia, edemi) - Anomalie della gravidanza (placenta previa, gravidanza extrauterina).

Compiti dell'assistente sanitaria nella sorveglianza delle donne gravide (visita ostetrica, esami urine, alimentazione, pulizia, visite a domicilio).

Preparazione dell'ambiente per il parto - Assistenza al parto e prime cure alla puerpera - Infezione puerperale e sua profilassi. Nozioni sui tumori degli organi genitali.

Assistenza alla maternità (refettori materni, cliniche ginecologiche, ecc.).

Puericoltura e nozioni di pediatria.

Prime cure al neonato: cordone ombelicale - cicatrice ombelicale - bagno - pulizia della bocca e degli occhi - cure agli immaturi, ai prematuri, agli asfittici.

Ittero fisiologico dei neonati - Desquamazione.

Metodi di vestire il lattante - Culla.

Accrescimento normale del lattante e sviluppo psichico.

Dentizione - suoi disturbi. Igiene della bocca, del naso, dell'orecchio e dell'occhio.

L'alimentazione del bambino: allattamento materno e sua importanza - cause che lo impediscono. Allattamento naturale mercenario, a domicilio del bambino e a domicilio della nutrice - Impedimenti all'allattamento al seno. Allattamento misto e allattamento artificiale.

Composizione chimica del latte (di donna, di mucca, di capra ecc.). Diluizioni, razioni alimentari e calorimetria. Vari tipi di latte in polvere e preparazione del latte (albuminato Babeurre, ecc.). Farine lattee, diastasate, amido-diastasate. Svezzamento e prime pappe.

I disturbi dell'apparato digerente del bambino lattante; dispepsie, gastrite e gastro-enterite - manifestazioni e pericoli.

Lo sviluppo somatico del bambino dalla nascita al 5° anno di età e sviluppo psichico normale.

Malattie dei neonati: paralisi ostetrica dell'arto superiore - morbo di Parrot - ernia ombelicale - sepsi - tetano dei neonati - scleroderma e sclerema.

Malattie degli organi e dei sensi (otiti, congiuntiviti) e loro cura.
Malattie esantematiche (decorso - cura - profilassi): morbillo, rosalia, scarlattina, varicella, vaiolo, vaioloide.
Malattie infettive: difterite, pertosse, parotite, meningite tubercolare, cerebrospinale, epidemica, poliomielite.
Tubercolosi della prima infanzia e sue forme - sifilide ereditaria.
Rachitismo - idrocefalo - adenoidismo.
Spasmofilia - tetania - corea minor.
Cistite - enuresi notturna.
Principali malattie delle ghiandole a secrezione interna riguardanti l'infanzia - adenopatie.
Vaccinazione antivaiolosa - antidifterica - antitubercolare.

II. — ASSISTENZA SCOLASTICA.

L'edificio scolastico - aule - spogliatoi - corridoi - refettori e cucina - ricreatorio - palestra coperta - ambulatori - impianti igienici (acqua potabile, cessi, docce) - ventilazione e riscaldamento - illuminazione.
Arredamento scolastico - banco (requisiti, misure e tipi principali) - conseguenze dannose dei banchi irrazionali. Tavola nera - quadri murali.
La pulizia ordinaria della scuola.
L'assistenza sanitaria scolastica quale opera di prevenzione sociale - l'insegnamento dell'igiene nelle scuole - l'educazione igienica degli scolari - le buone abitudini - Compiti del maestro - Medico scolastico ed assistente sanitaria.
L'esame medico individuale dello scolaro - ambulatorio scolastico - strumentario (dinamometro, ecc.).
Lo sviluppo somatico e mentale del fanciullo durante le età della frequenza alla scuola - Statura - Peso - Rapporti fra statura e peso e tra le varie parti del corpo nei due sessi - Capacità toracica e forza muscolare - Coefficienti di sviluppo. Influenza delle ghiandole endocrine. Cenni sullo sviluppo mentale - Psicotecnica.
L'accertamento delle condizioni di salute - Debolezze costituzionali in genere - Deperimento organico (anemia, cefalea, emorragie nasali, respirazione a bocca aperta, voce nasale, adenoidismo, difetti del linguaggio, posizioni abitualmente asimmetriche del corpo - deformazioni della colonna vertebrale - deambulazioni irregolari).
Difetti dell'udito e della vista (vizi di refrazione, strabismo), blefariti, congiuntiviti, tracoma, otiti, ozena, stomatiti, gengiviti, afte, carie dentarie, alito cattivo, impetigene, vulvo, vaginiti, tic nervoso.
Malattie infettive (morbillo, scarlattina, rosolia, vaiolo, vaioloide, varicella, difterite, pertosse, parotite, influenza, dissenteria, tifo).
Vaccinazione antivaiolosa, antidifterica, antitifica.
Tubercolosi - sifilide. La profilassi delle malattie trasmissibili nelle scuole.
Malattie da parassiti: pediculosi, scabia, tigna favosa e tricofizia.
Registro sanitario e cartella medica biografica individuale.
Vigilanza igienica, pulizia e disinfezione ordinaria e straordinaria delle aule, ispezioni mediche ordinarie e straordinarie - Chiusura temporanea delle classi e delle scuole - Frequenza condizionata.
Regolamento 9 ottobre 1921, n. 1981, per la profilassi delle malattie infettive nelle scuole.
Opera di assistenza scolastica - Ambulatori scolastici - Scuole speciali per infermi cronici (tracomatosi, tubercolotici) - Scuole all'aperto - Classi differenziali - Refezione scolastica - Dopo scuola - Ricreatori - Educatori - Colonie di vacanza e colonie climatiche (temporanee e permanenti) - Patronato scolastico - Mutualità scolastica.
La gioventù italiana del Littorio e l'educazione fisica giovanile.
Pericoli della promiscuità e relativa vigilanza.
I compiti dell'assistente sanitaria nell'assistenza e profilassi nella scuola e a domicilio degli scolari, con particolare riguardo alla profilassi delle malattie infettive.

III. — ASSISTENZA DOMICILIARE.

a) L'importanza dell'opera di assistenza sanitaria nella profilassi delle malattie infettive e sociali a domicilio - L'assistente sanitaria e il suo compito di assistenza generalizzata - Contegno e condotta a domicilio.
La visita domiciliare - L'inchiesta domiciliare - Condizioni di vita domestica - Condizioni igieniche della casa - Condizioni di convivenza del malato - Condizioni economiche della famiglia - Studio dell'ambiente popolare - Consigli pratici alle famiglie.
Accertamenti sullo stato di salute delle persone conviventi - Profilassi delle malattie infettive acute e croniche - Preparazione della camera del malato e suo isolamento - Misure per impedire la diffusione del contagio.
Proposte di provvedimenti in rapporto alle condizioni locali di convivenza.
L'assistente sanitaria e la campagna demografica.
b) Assistenza rionale e sua finalità.
Assistenza del malato povero a domicilio (malato acuto, contagioso, cronico) - Assistenza ai familiari conviventi e provvedimenti di ordine igienico sociale e domestico. L'assistente sanitaria e il suo rapporto col medico condotto - Servizio, orario. Medicina e sussidi. Ospedalizzazione - L'assistente sanitaria e il suo rapporto colle istituzioni di beneficenza e di previdenza sociale.
c) Assistenza rurale - Caratteristiche speciali dell'assistenza nelle campagne.

D) ECONOMIA DOMESTICA

(numero minimo di lezioni: 6).

Richiami di economia domestica.
La casa - Ambienti - Arredamento.
Pulizia e igiene della casa (camera da letto, gabinetto).
Areazione - Riscaldamento - Illuminazione - Cucina e retrocucina - Arredamento - Tipi di cucina economica a legna, a carbone, a gas ed elettricità, fornelli a petrolio e ad alcool - Forni di campagna - Cassette di cottura - Utensili della cucina - Allontanamento dei rifiuti - Allontanamento delle mosche.
La conservazione degli alimenti - Alterazione ed adulterazioni - Valore degli alimenti - Preparazione del vitto per sani e malati - Cucina casalinga ed operaia - Vitto, diete e loro costo - Consigli pratici - Ricettari economici.
Pulizia degli abiti e delle scarpe.
Bucato - Smacchiatura della biancheria - Trattamento dei tessuti di lana e seta.

E) PREVIDENZA E ASSICURAZIONE SOCIALE

Le dichiarazioni della Carta del Lavoro nei riguardi della previdenza. Concetto fondamentale di previdenza - Sua differenziazione dal concetto di assistenza.
Assicurazioni obbligatorie e facoltative - La loro applicazione in rapporto all'età ed al lavoro - Le principali branche assicurative e le assicurazioni sociali in Italia.
Organizzazione amministrativa nel campo delle leggi sulla previdenza - Il Ministero delle corporazioni - L'ispettorato del lavoro - L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni.
L'assicurazione di maternità - Disposizioni e contributi - Sussidi e prestazioni sanitarie.
La Mutualità scolastica - Contributi - Sussidi di malattia - Assistenza sanitaria curativa e preventiva (Colonie climatiche, ecc.).
L'assicurazione invalidità e vecchiaia - Concetto della invalidità - Persone soggette all'obbligo assicurativo - Contributi - Pensioni - Controversie - Prevenzioni e cura della invalidità.
L'assicurazione infortuni - Concetto dell'infortunio - Contributi - Cure - Indennità - Varie specie e misure della indennità nei casi di invalidità al lavoro - Obbligo delle cure - Autolesionismo e simulazione.
L'assicurazione infortuni in agricoltura - Organi che la gestiscono - Prevenzione degli infortuni - Valore dell'elemento umano nel determinismo degli infortuni.
L'assicurazione contro la tubercolosi.
L'assicurazione contro le malattie professionali.
Le Mutue sanitarie Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio - Cassa mutua malattie per gli addetti all'industria - Cassa mutua malattie per gli addetti all'agricoltura.

F) LEGISLAZIONE SANITARIA

(numero minimo di lezioni: 8).

1) Organizzazione sanitaria del Regno (provinciale - comunale).
2) Il medico provinciale e le sue funzioni - L'ufficiale sanitario, il medico condotto, la levatrice.
3) Esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie.
4) Norme per il ricovero negli ospedali e provvedimenti per l'assistenza ospedaliera e somministrazione dei medicinali ai poveri - Assistenza ai malati di mente, fanciulli, invalidi.
5) Difesa contro le malattie infettive (isolamento, disinfezione da parte del Comune) - Disposizioni di legge e di regolamenti.
6) Profilassi contro le malattie celtiche (disposizioni di legge) - Provvedimenti per la lotta contro il tracoma, i tumori maligni - Tutela igienica del baliatico.
7) Vigilanza igienica sugli alimenti e bevande (cibi adulterati - inquinati - guasti) - Malattie da cattiva alimentazione (pellagra) - Disposizione per l'approvvigionamento dell'acqua potabile e per le fognature.

8) Igiene del suolo e dell'abitato.
Polizia mortuaria.
9) Norme speciali per la risicultura e per le piccole bonifiche antimalariche.

G) PREPARAZIONE PSICOLOGICA E TECNICA DELLA ASSISTENTE SANITARIA

(numero minimo di lezioni: 6).

L'opera dell'assistente sanitaria dal punto di vista infermieristico e generale.

Contegno professionale - Uniforme - Gerarchia professionale.

Rapporti con i sanitari - Studio dell'ambiente popolare - Consigli pratici alle famiglie - Pregiudizi - Inchieste domiciliari - Rapporti - Resoconto - Statistiche.

H) NOZIONI DI STATISTICA DEMOGRAFICA E SANITARIA

(numero minimo di lezioni: 4).

Metodi di rilevamento dei dati statistici. Aggruppamento ed esposizione dei dati - La morbilità e la mortalità - Elenco nosologico delle cause di morte.

I) PROPAGANDA

(numero minimo di lezioni: 4).

L'assistente sanitaria deve apprendere gli insegnamenti ricevuti, non solo per poterli bene applicare, ma anche per saperli diffondere opportunamente nella popolazione.

Significato della propaganda, suoi mezzi, sua tecnica - Opera di penetrazione - Visita domiciliare.

Autorità - persuasione - esempio - saper combattere le principali superstizioni.

Modo di rivolgersi alle persone secondo l'età, il sesso, le condizioni sociali - alle collettività scolastiche, operaie, industriali, ecc.

L'opera di propaganda per combattere le malattie infettive in genere, riferendosi alle più gravi.

Propaganda nella lotta contro la tubercolosi, la malaria, gli esantemi infantili.

Propaganda per l'allevamento e l'igiene infantile.

Igiene personale - igiene scolastica e igiene domestica: la casa, gli alimenti, il guardaroba di famiglia.

Igiene del lavoro - Assicurazioni sociali - Propaganda per la profilassi e la cura delle malattie mentali.

Per combattere la delinquenza - l'alcoolismo.

Doveri dei cittadini - Doveri religiosi - Doveri familiari.

PARTE PRATICA ED ESERCITAZIONI.

Le esercitazioni pratiche e le visite di istruzione e di addestramento sono svolte possibilmente su tutti i seguenti campi:

1) *Dispensari antitubercolari* (del Consorzio provinciale o rionale):

Opera dell'assistente sanitaria del dispensario:

Assistenza alla visita medica di accertamento - Sviluppo radiografie - Esami di laboratorio - Disimpegno pratiche ufficio.

Fuori del dispensario:

Ricerche delle fonti di contagio Accertamento - Propaganda igienica per la lotta contro la tubercolosi e diagnosi precoce. Isolamento del malato in seno alla famiglia e protezione o eventuale allontanamento dei bimbi (preventori) come più recettivi.

Sorveglianza post-sanatoriale ai dimessi, assistenza alla famiglia - Aiuto nella sistemazione economica dell'ex tubercoloso.

2) *Consultori ostetrici dell'O.N.M.I.*:

Assistenza alla visita medica - Esami di laboratorio - Visite a domicilio.

Fiancheggia l'opera del sanitario per la profilassi prenatale con l'applicazione delle regole igieniche che valgano a salvaguardare la salute della madre e il frutto del concepimento.

Campagna demografica: lotta contro le malattie celtiche, sorveglianza per abbassare la mortalità dei neonati affetti da malformazioni congenite (vizio di posizione, intossicazione, eccessivo lavoro ecc.). Lotta contro il cancro.

3) *Consultori per lattanti dell'O.N.M.I.*:

Assistenza alla visita medica, compilazioni cartelle - Piccole cure ordinarie ai lattanti.

Visite a domicilio. Affianca l'opera del sanitario con la propaganda igienica nella casa per garantire al neonato le cure necessarie ad uno sviluppo normale.

Lotta contro le malattie infettive in genere e proprie dell'infanzia. Riconoscimento precoce di eventuali anomalie e interessamento per la visita tempestiva del pediatra.

4) *Ambulatori comunali pediatrici*:

Assistenza alla visita medica, ecc.

Visite a domicilio:

ricerca delle cause di malattia - dimostrazioni alle madri della deficienza di allevamento e degli errori dietetici che hanno determinato lo stato patologico nel bambino.

Sorveglianza per evitare lo stabilirsi di anomalie costituzionali, ritardi nello sviluppo, ecc.

5) *Nidi e refettori dell'O.N.M.I.*:

Assistenza visita medica, ecc.

Cure giornaliere ai bimbi e ispezioni.

Assistenza alle mamme durante la refezione.

6) *Assistenza agli illegittimi*:

Sorveglianza dei bambini affidati a tenutarie - Protezione del fanciullo nei suoi diritti.

Assistenza fisica e morale perchè crescano sani ed equilibrati e diventino adulti economicamente produttivi.

7) *Scuole*:

Assistenza alle visite mediche, ai lavori d'ufficio, ecc.

Ispezioni giornaliere di pulizia, riconoscimento tempestivo di eventuali deviazioni dalla normalità.

Educazione igienica - Collegamento con tutte le opere sanitarie assistenziali del Regime, cioè:

ambulatori specializzati, scuole all'aperto, refezione scolastica, somministrazione medicinali per scolari mal nutriti o bisognosi di cura, scuole differenziali per ritardati ricuperabili, scuole per tracomatosi, colonie permanenti ed estive.

8) *Ambulatori per adulti*:

Assistenza visita medica - compilazione cartelle - raccolta dei dati anamnestici - esami laboratorio - cure individuali prescritte dai sanitari.

9) *Servizio pronto soccorso e di assistenza al malato povero*:

Considerato come servizio generalizzato che l'assistente sanitaria presta in un dato rione.

Comprende: profilassi prenatale - assistenza all'infanzia con speciale riguardo ai bambini nel periodo prescolare - lotta contro le malattie sociali - educazione e propaganda igienica - assistenza sociale (studio psicologico dell'individuo) - assistenza al lavoratore per la conservazione della salute e protezione legislativa.

10) *Pratica generale*:

Pratica di laboratorio inerente alla materia studiata.

Per la tubercolosi: tecnica della vaccinazione profilattica - cutireazione - colorazione vetrini - sviluppo radiografie.

Per la difterite: tecnica della vaccinazione profilattica - prelievi per l'esame batteriologico.

Per la malaria: tecnica dello striscio di sangue - preparazione dei vetrini - osservazione al microscopio, ecc.

Impiego dei più comuni disinfettanti e preparazione delle soluzioni relative (latte di calce, acido fenico, sublimato, formalina).

Sopraluoghi:

Sanatori.
Istituti per bambini affetti da tubercolosi extrapolmonare.
Scuole elementari.
Istituzioni per anormali psichici, per tracomatosi.
Scuole all'aperto.
Preventori.
Ospedali psichiatrici.
Stazioni di disinfezione.
Laboratorio provinciale d'igiene.
Brefotrofio.
Istituto di previdenza sociale.
Prigioni.
Stabilimenti industriali (provvedimenti a favore dei lavoratori, nidi per bimbi, ecc.).

COMPITI SCRITTI sui principali argomenti trattati nell'insegnamento teorico-pratico quale:

l'assistente sanitaria come vigilatrice scolastica;
l'assistente sanitaria nella lotta antitubercolare;
nel dispensario per lattanti; nella difesa della stirpe; nel servizio rionale; nella propaganda igienica; nella visita a domicilio, ecc.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

(3930)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1938-XVI.

Ricostituzione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse del Regno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;
Sentita la Federazione nazionale fascista degli agenti di cambio;

Decreta:

Sono nominati presidenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio:

Paolillo dott. Edoardo, per la Borsa di Roma;
Folz comm. Michele, per la Borsa di Milano;
Caffarena gr. uff. dott. Tito, per la Borsa di Genova;
Vellani cav. Federico, per la Borsa di Torino;
Grimaldi comm. avv. Paolo, per la Borsa di Napoli;
Bisogni Collamarini cav. dott. Arrigo, per la Borsa di Trieste;
Margheri cav. Alberto, per la Borsa di Firenze.

Roma, addì 17 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

(3976)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Riesi (Caltanissetta) e Centuripe (Enna)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Riesi (Caltanissetta) e di Centuripe (Enna);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3949)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Anagni (Frosinone) e Collevecchio (Rieti)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Anagni (Frosinone) e di Collevecchio (Rieti).

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3950)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1948, col quale si è disposta la messa in liquidazione dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria;
Veduto il proprio provvedimento in data 23 dicembre 1937-XVI, col quale sono stati nominati il commissario liquidatore, il commissario liquidatore aggiunto ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;
Considerato che il cav. dott. Leopoldo Bartolozzi, capo della filiale della Banca d'Italia di Pola, membro del Comitato di sorveglianza suddetto, in rappresentanza di quest'Ispettorato, è stato trasferito ad altra sede e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Vincenzo Visetti, capo di agenzia della Banca d'Italia preposto alla filiale di Pola, è nominato, in rappresentanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, membro del Comitato di sorveglianza dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria, in sostituzione del cav. dott. Leopoldo Bartolozzi.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3951)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agricola industriale, con sede in Nicastro (Catanzaro)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri in data 27 agosto 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agricola industriale, società anonima cooperativa con sede in Nicastro (Catanzaro) e dispone di sostituire la procedura di liquidazione, in corso presso l'azienda dal luglio 1932 con la speciale procedura prevista dalle norme legislative sopra richiamate;

Veduto il proprio provvedimento in data 27 agosto 1938-XVI, con il quale sono stati nominati il Commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Pasquale Serra di Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa agricola industriale, società anonima cooperativa con sede in Nicastro (Catanzaro), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dell'avv. Riccardo Folino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(3952)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Chiazzano (Pistoia)

A norma dell'art. 64, comma 1° del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Chiazzano, avente sede nel comune di Pistoia, disposta in data 20 dicembre 1937 e che sono stati ricostituiti gli organi della normale amministrazione dell'azienda.

(3954)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Petroio (Siena)

A norma dell'art. 64, comma 1° del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della cassa rurale ed artigiana di Petroio, avente sede nel comune di Trequanda (Siena), disposta in data 9 giugno 1937-XV, e che sono stati ricostituiti gli organi della normale amministrazione dell'azienda.

(3955)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Sciara (Palermo)

A norma dell'art. 64, comma 1° del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Sciara, avente sede nel comune di Sciara (Palermo), disposta in data 3 luglio 1937-XV, e che sono stati ricostituiti gli organi della normale amministrazione dell'azienda.

(3956)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

82ª Estrazione di cartelle 4 % di credito comunale e provinciale

Si notifica che nel giorno di lunedì 7 novembre 1938-XVII, alle ore 9 in Roma, in una sala aperta al pubblico, al piano terreno del palazzo in via Goito n. 4, ove ha sede la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, avrà luogo la 82ª estrazione di cartelle 4 % ordinarie di credito comunale e provinciale, in conformità del disposto degli articoli 38 e 39 del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151.

Saranno estratte n. 20.589 cartelle del capitale nominale complessivo di L. 4.117.800.

I numeri delle cartelle sorteggiate, da rimborsarsi alla pari a partire dal 1° gennaio 1939, saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: BONANNI

(3983)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Varianti al concorso a posti di radiotelegrafista-elettricista nel ruolo del personale tecnico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 18 maggio 1938-XVI — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 settembre stesso anno — col quale è stato bandito un concorso per titoli e per esame a posti di radiotelegrafista - elettricista - aggiunto ed allievo radiotelegrafista - elettricista nel ruolo del personale tecnico speciale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 1938-XVI;

Decreta:

E' data facoltà ai candidati, ammessi a sostenere la prova pratica e quella orale nel concorso su citato del 18 maggio 1938-XVI, di produrre prima delle prove stesse, gli eventuali documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di precedenza o preferenza agli effetti della nomina in ruolo.

Roma, addì 8 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI

(3985)

Varianti al concorso a posti di allievo meccanico elettricista nel ruolo del personale tecnico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 18 maggio 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 settembre stesso anno, col quale è stato bandito un concorso per esame a posti di allievo meccanico elettricista nel ruolo del personale tecnico speciale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 227;

Visto il R. decreto-legge n. 1706 del 13 dicembre 1933-XII;

Considerato che il predetto concorso è il primo che viene bandito per posti di detto ruolo dopo l'entrata in vigore del citato R. decreto n. 227;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del bando di concorso, di cui al decreto Ministeriale 18 maggio 1938 è sostituito come segue:

« Il personale di cui alle lettere *a*) e *d*) del precedente articolo deve aver compiuto alla data del bando il 18° anno e non sorpassata l'età di anni 29.

« Detto limite è elevato di 5 anni:

1) per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2) per i legionari fiumani;

3) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

« Il limite massimo suddetto è elevato a 43 anni per i mutilati ed invalidi di guerra o della causa fascista e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti inabili in dipendenza di operazioni militari, e per i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra.

« A coloro che risultino inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 è concessa sui detti limiti massimi di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

« I suddetti limiti di età sono poi elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati, alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

« Queste elevazioni sono cumulabili fra loro e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

« Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

« Si prescinde dal limite massimo di età anche nei riguardi degli aspiranti, in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione al concorso, che alla data del bando (18 maggio 1938-XVI), prestano, quali dipendenti statali non di ruolo, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

« Si prescinde anche dal limite massimo di età per gli aspiranti di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo.

Art. 2.

E' data facoltà ai candidati ammessi a sostenere la prova pratica di esame di produrre prima della prova stessa i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di precedenza o preferenza agli effetti della nomina in ruolo.

Art. 3.

Le domande documentate di ammissione al concorso dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI

(3984)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso nazionale per l'incremento della produzione dell'olivo

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 1 e 10 del R. decreto-legge 25 agosto 1938-XVI, n. 1442;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, fra i conduttori di oliveti specializzati e di fondi olivati nel Regno, un « Concorso nazionale per l'incremento della produzione dell'olivo », che si svolgerà dal 1938 al 1942.

Il concorso consta delle seguenti due sezioni:

I. Sezione per gli oliveti a coltura specializzata;

II. Sezione per gli olivi in coltura promiscua.

Nella prima sezione, i premi saranno separatamente assegnati per le tre seguenti categorie di oliveti specializzati:

Grandi oliveti, con superficie, accorpata o suddivisa, superiore ad ettari 10;

Medi oliveti, con superficie, accorpata o suddivisa, superiore ad ettari 5 e non superiore ad ettari 10;

Piccoli oliveti, con superficie, accorpata o suddivisa, non superiore ad ettari 5.

Nella seconda sezione, i premi saranno separatamente assegnati per le tre seguenti categorie di fondi olivati:

Categoria *A* - Fondi con un numero di piante di olivo in coltura promiscua superiore a 1500;

Categoria *B* - Fondi con un numero di piante di olivo in coltura promiscua superiore a 700 e non superiore a 1500;

Categoria *C* - Fondi con un numero di piante di olivo in coltura promiscua non superiore a 700.

Il concorso è dotato di 288 premi, per il complessivo ammontare di L. 2.000.000, ripartiti fra le sezioni e le categorie in conformità della tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 4, dovranno pervenire, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione sono posti gli oliveti o i fondi olivati con i quali i conduttori si iscrivono al concorso, entro il 31 dicembre 1938-XVII.

Nella domanda il concorrente deve indicare il Comune e la località in cui trovasi il fondo col quale intende partecipare al concorso e la sezione e categoria alle quali la domanda si riferisce, la denominazione, la superficie e ogni altro elemento atto ad individuare il fondo, il numero approssimativo delle piante di olivo che questo contiene e specificare a quale titolo ne è conduttore.

Lo stesso concorrente può, presentando separate domande, partecipare ad entrambe le sezioni del concorso e anche iscriversi, rispettivamente con oliveti specializzati diversi e con fondi olivati diversi, a più categorie di ogni sezione.

L'assegnazione di ciascun fondo alla sezione e alla categoria è fatta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, entro il 31 marzo 1939-XVII, sulla base delle caratteristiche del fondo stesso in rapporto alle condizioni ambientali della zona olivata e alle norme del presente decreto, ma in nessun caso potranno essere considerati oliveti specializzati, ai fini del presente concorso, fondi olivati nei quali all'olivo siano consociate piantagioni arbustive ed arboree, occupanti un'area, calcolata in base alla proiezione della chioma, superiore al 15 per cento.

Art. 3.

Non sono ammessi alla prima sezione del concorso i conduttori di oliveti specializzati aventi superficie minore di un ettaro e alla seconda sezione i conduttori di fondi olivati con un numero di piante di olivo inferiore a 150.

Tuttavia:

a) è consentita l'ammissione, alla categoria « piccoli oliveti » della sezione 1ª, del conduttore di oliveti specializzati separati, ma siti nello stesso Comune, aventi ciascuno superficie inferiore ad un ettaro, quando tale superficie minima sia raggiunta dall'insieme dei detti oliveti e questi siano in numero non superiore a tre;

b) è consentita l'ammissione, alla categoria *C* della sezione 2ª, del conduttore di fondi olivati, siti nello stesso comune, aventi ciascuno un numero di piante di olivo inferiore a 150, quando tale numero sia raggiunto nell'insieme dei detti fondi;

c) è consentita l'ammissione, alla categoria « piccoli oliveti » della sezione 1ª, di gruppi di non oltre tre conduttori di oliveti specializzati in fondi confinanti, aventi ciascuno superficie inferiore ad un ettaro, quando tale superficie minima sia raggiunta dall'insieme degli oliveti di rispettiva pertinenza;

d) è consentita l'ammissione, alla categoria *C* della sezione 2ª, di gruppi di non oltre tre conduttori di fondi confinanti oppure siti nello stesso Comune, ciascuno dei quali abbia un numero di piante di olivo in coltura promiscua inferiore a 150, quando tale numero minimo sia raggiunto nell'insieme dei fondi olivati di rispettiva pertinenza.

Nei casi previsti alle lettere *c*) e *d*) del presente articolo, per ciascun gruppo di conduttori di fondi che intendano associarsi ai fini dell'ammissione al concorso dovrà essere presentata domanda collettiva, contenente, per ciascuno dei fondi di pertinenza dei componenti del gruppo, tutte le indicazioni prescritte nel secondo comma dell'art. 2 e ciascun gruppo sarà considerato come unico concorrente, agli effetti del giudizio del concorso.

Art. 4.

In ogni Provincia il concorso sarà istruito da una Commissione presieduta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e composta di quattro membri, rappresentanti, rispettivamente, della Federazione provinciale dei fasci di combattimento, dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura e del sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli, nonchè del direttore del Consorzio pro-

vinciale per l'olivicoltura o, nelle provincie nelle quali il Consorzio non sia stato costituito o sia privo del direttore, di un delegato della Federazione nazionale dei consorzi per l'olivicoltura.

Funzionerà da segretario della Commissione un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, designato dal presidente della Commissione stessa.

Avvenuto l'assorbimento, previsto dall'art. 8 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, dei Consorzi creati a norma della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e successive modificazioni e integrazioni, nei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, della Commissione farà parte, in sostituzione del direttore del Consorzio provinciale per l'olivicoltura o del delegato della Federazione nazionale dei Consorzi per l'olivicoltura, rispettivamente il direttore della corrispondente sezione del Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura o un delegato del corrispondente settore della Federazione nazionale di cui all'art. 10 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008.

Art. 5.

Entro il 31 marzo 1939-XVII, la Commissione istruttrice provvederà a rilevare lo stato iniziale degli oliveti specializzati e dei fondi olivati della Provincia, con i quali i concorrenti partecipano al concorso, allo scopo di poter accertare, in almeno tre successivi sopraluoghi, l'attività svolta annualmente da ciascun concorrente, in relazione agli elementi di giudizio previsti nell'art. 6.

I successivi sopraluoghi saranno effettuati rispettivamente entro il 31 dicembre degli anni 1939-XVIII, 1940-XIX e 1941-XX.

I risultati del rilevamento iniziale e quelli degli accertamenti relativi a ciascuna delle suddette tre annate saranno annotati, per ogni concorrente, su apposita scheda, conforme a modello indicato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In relazione ai risultati di tali accertamenti, in rapporto a quelli del sopraluogo iniziale, la Commissione istruttrice attribuirà, per ciascuna delle anzidette tre annate, un punteggio ad ogni concorrente, secondo i criteri stabiliti nell'art. 7.

Sia al sopraluogo iniziale, sia a quelli successivi — da compiere dalla Commissione istruttrice o da sottocommissioni costituite di almeno tre dei componenti della Commissione — dovrà essere invitato il concorrente interessato, il quale ha l'obbligo di fornire, personalmente o a mezzo di un suo delegato, tutte le notizie che gli saranno richieste sulla conduzione dell'oliveto specializzato o del fondo olivato e sull'attuazione delle pratiche colturali e delle iniziative di cui all'art. 6.

Art. 6.

In entrambe le sezioni del concorso non potranno essere attribuiti premi ai concorrenti conduttori di oliveti specializzati o di fondi olivati, nei quali non si riscontrino le seguenti condizioni:

A) la razionale sistemazione del terreno, in relazione specialmente alla coltivazione dell'olivo;

B) l'adozione, anche mediante innesto, delle varietà di olivo da olio pregiate e riconosciute adatte alle condizioni ambientali della zona nella quale è sito il fondo;

C) una distanza tra gli olivi e, per gli oliveti specializzati, anche un « sesto », rispondenti alle condizioni ambientali e alle varietà coltivate; e non siano state praticate, in ciascuna delle quattro annate nelle quali si svolge il concorso;

D) buone lavorazioni del terreno;

E) razionali concimazioni organiche e chimiche;

F) la razionale potatura di produzione;

G) la difesa contro i più dannosi nemici, di origine sia animale che vegetale.

Costituiranno inoltre elementi di giudizio:

a) la correzione, che sia stata fatta durante lo svolgimento del concorso, di eventuali reazioni anomale del terreno;

b) nei casi di colture in consociazione, la razionalità della scelta delle piante erbacee coltivate nell'oliveto specializzato o nel fondo olivato, la superficie da queste occupata, i metodi colturali e le concimazioni all'uopo adottate, nei riguardi dell'influenza di dette piante sulla produttività degli olivi;

c) la tempestività della raccolta delle olive e la esecuzione a mano della raccolta stessa, specialmente nelle zone olivicole nelle quali siano diffusi altri metodi di raccolta;

d) la razionalità della conservazione delle olive prima del loro trasporto all'oleificio e dell'organizzazione ed esecuzione del trasporto stesso.

A parità di merito, costituiranno titolo di preferenza l'esistenza, nell'azienda alla quale appartiene il fondo col quale il concorrente partecipa al concorso, di un oleificio bene attrezzato e la razionalità della manutenzione e dell'esercizio di esso.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione, da nominarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il 31 marzo 1942-XX e della quale faranno parte, oltre a funzionari e a tecnici scelti dal Ministro, anche un rappresentante del P.N.F. e quattro membri rappresentanti rispettivamente della Confederazione fascista degli agricoltori, della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli e del settore della Federazione nazionale di cui all'art. 10 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, corrispondente alla Federazione nazionale dei Consorzi per l'olivicoltura.

Il giudizio, da pronunciare entro il 31 dicembre 1942-XXI, sarà espresso col metodo dei punti, attribuendo fino ad un massimo di punti 10 agli elementi di cui alle lettere *A*, *B* e *C* dell'art. 6, elevabile a punti 25 quando la sussistenza di essi sia effetto di operazioni eseguite, almeno per la maggior parte, posteriormente all'apertura del presente concorso; fino ad un massimo di punti 25 agli elementi di cui alle lettere *D* ed *E* dello stesso art. 6; fino ad un massimo di punti 20 all'elemento di cui alla lettera *F;* fino ad un massimo di punti 10 all'elemento di cui alla lettera *G;* fino ad un massimo di punti 5 all'elemento di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo; fino ad un massimo di punti 5 all'essenza di consociazioni o alla razionalità di esse e agli altri elementi di cui alla lettera *b*); fino ad un massimo di punti 10 agli elementi di cui alle lettere *c*) e *d*) dello stesso art. 6.

Art. 8.

Entro il 31 marzo 1942-XX, ogni Commissione istruttrice, ultimata la rilevazione di tutti gli elementi di giudizio nei riguardi dei concorrenti della provincia, procederà alla formulazione della graduatoria di merito dei concorrenti stessi.

Tale graduatoria sarà formata col metodo dei punti, seguendo i criteri indicati nell'articolo precedente e attribuendo a ciascun concorrente la somma complessiva dei punteggi attribuiti rispettivamente per le annate 1939, 1940 e 1941.

Entro il 20 aprile successivo, ogni Commissione istruttrice trasmetterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) la relazione sullo svolgimento del concorso nella Provincia, con la graduatoria dei concorrenti per ogni sezione e categoria;

b) le schede originali, firmate dal presidente e dal segretario della Commissione istruttrice, relative ai concorrenti che nella graduatoria occupano i primi dieci posti e, per le categorie nelle quali il numero dei concorrenti sia superiore a 20, anche le schede relative ai concorrenti che occupano posti successivi, fino a raggiungere la metà del numero dei concorrenti.

Art. 9.

Al giudizio della Commissione giudicatrice del concorso sono ammessi esclusivamente i concorrenti, che, nelle graduatorie formate dalle Commissioni istruttrici per le singole provincie, occupano, nella rispettiva categoria, i posti indicati alla lettera *b*) dell'articolo precedente.

La Commissione giudicatrice disporrà, nei riguardi dei suddetti concorrenti, altri accertamenti, da effettuarsi da componenti della Commissione o da personale del Ministero, all'uopo incaricato dal Ministro.

Ove, per mancanza di concorrenti meritevoli, si verifichi, in una o più categorie, esuberanza di premi, la Commissione giudicatrice ha facoltà di devolvere il relativo importo all'istituzione di premi in altre categorie, anche di sezione diversa, nelle quali si verifichi esuberanza di concorrenti meritevoli.

Art. 10.

Nessun concorrente può conseguire più di un premio nella medesima categoria.

Il concorrente premiato, qualora si sia avvalso, per l'indirizzo della coltivazione degli oliveti specializzati o dei fondi olivati, dell'opera di un direttore tecnico, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo la quarta parte del premio conseguito.

Nel caso di oliveti specializzati o di fondi olivati condotti a colonia parziaria o a compartecipazione, il concorrente premiato è tenuto a corrispondere, ai coloni o ai compartecipanti, una quota parte del premio — ridotto, ove ne ricorra il caso, della parte dovuta al direttore tecnico a termini del comma precedente — proporzionale al rapporto secondo il quale avviene la ripartizione del prodotto dell'olivo in base al contratto di colonia o di compartecipazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

TABELLA DEI PREMI

Sezione per gli oliveti a coltura specializzata

Grado	Numero dei premi per ciascun grado e per ciascuna categoria	Importo di ciascun premio		
		Categoria grandi oliveti	Categoria medi oliveti	Categoria piccoli oliveti
1°	2	20.000	15.000	12.000
2°	4	15.000	12.000	9.000
3°	8	12.000	9.000	6.000
4°	14	9.000	6.000	4.000
5°	20	6.000	5.000	3.000

Sezione per gli olivi in coltura promiscua

Grado	Numero dei premi per ciascun grado e per ciascuna categoria	Importo di ciascun premio		
		Categoria *A*	Categoria *B*	Categoria *C*
1°	2	20.000	15.000	12.000
2°	4	15.000	12.000	9.000
3°	8	12.000	9.000	6.000
4°	14	9.000	6.000	4.000
5°	20	6.000	5.000	3.000

Il Ministro: Rossoni

(3974)

REGIA PREFETTURA DI PISA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Considerato che la signora Nannicini Milady, dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di San Giuliano Terme non ha accettato la nomina;

Considerato che le signore Magroncini Rina e Donati Marinetta già nominate con decreto prefettizio del 28 giugno c. a. n. 10279 rispettivamente ostetriche condotte di Calci (Castelmaggiore) e di Monteverdi M., hanno dichiarato di optare la prima, per la condotta di San Giuliano Terme, resasi vacante per la rinunzia della sunnominata Nannicini Milady e la seconda per la condotta di Calci (Castelmaggiore) resasi vacante per la rinunzia della sunnominata Magroncini Rina;

Ritenuto che ai termini dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 36 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devesi procedere alla nomina delle concorrenti dichiarate idonee che seguono immediatamente nella graduatoria e che hanno chiesto le sedi sopraindicate;

Vista la graduatoria approvata con decreto prefettizio 28 giugno u. s., n. 10279;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le seguenti candidate del concorso avanti detto sono dichiarate vincitrici per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1. Magroncini Rina, per la condotta di San Giuliano Terme;
2. Donati Marinetta, per la condotta di Calci (frazione Castelmaggiore);
3. Taccola Etruria, per la condotta di Monteverdi M.

I podestà dei rispettivi Comuni sono incaricati, per la parte che li riguarda, dell'esecuzione del presente decreto.

Pisa, addì 5 ottobre 1938 - Anno XVI

Il prefetto: Mugoni

(3947)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1936-XV

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto 11 agosto 1938-XVI, n. 26414, col quale venivano designati i vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1936;

Ritenuto che il dott. Brovia Ricordo, come da lettera n. 2850 del 17 settembre scorso del podestà di Casei Gerola ha rinunciato alla nomina in quella condotta consorziale;

Vista la graduatoria degli idonei approvata con decreto prefettizio 11 agosto 1938-XVI, n. 26414;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia del dott. Brovia Ricordo è designato per la nomina nel Consorzio veterinario Casei Gerola, Corana, Cervesina il dott. Grignani Felice che ha già accettata la nomina nel Consorzio Rivanazzano, Codevilla, Retorbido.

Il podestà di Casei Gerola è incaricato di interpellare il dottor Grignani Felice invitandolo a dichiarare, nel perentorio termine di 15 giorni, se opti per la nomina nel consorzio di Casei Gerola. Scaduto infruttuosamente detto termine considererà il dott. Grignani rinunciatario e ne darà comunicazione a quest'ufficio per i conseguenti provvedimenti.

Copia del presente decreto sarà pubblicato, a termini di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 6 ottobre 1938 - Anno XVI

Il prefetto: Leone

(3960)

Varianti alla designazione delle vincitrici delle condotte ostetriche

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 20734-*bis* del 16 giugno 1938, col quale venivano designate per le rispettive condotte, le vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta vacanti al 30 novembre 1936;

Ritenuto che le levatrici Fiocchi Ermelinda, Razzini Elisa e Zucca Letizia hanno rinunziato alla nomina rispettivamente per le condotte di Pometo, Lungavilla e Galliavola;

Che pertanto occorre provvedere alle nuove designazioni;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alle rinuncie di cui è cenno nelle premesse sono designate vincitrici per le condotte sottoelencate le levatrici a fianco indicate:

Pometo - Gulinelli Dorina da Motta di Cavezzo.
Lungavilla - Nai Fovino Maria da Vigevano.
Galliavola - Razzini Elisa da Canneto Pavese.

I podestà di Pometo, Lungavilla e Galliavola sono incaricati di interpellare le rispettive designate a dichiarare entro 15 giorni se accettino o meno la nomina. In caso di rinuncia o scaduto infruttuosamente detto termine i podestà predetti ne daranno comunicazione a questo Ufficio per le ulteriori designazioni.

Pavia, addì 10 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Prefetto

(3963)

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 12854 del 28 giugno u. s. con il quale veniva approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso ai posti vacanti di ostetrica condotta nella provincia di Genova al 30 novembre 1936-XIV e il decreto pari data e numero

con il quale veniva provveduto alla dichiarazione delle vincitrici dei posti messi a concorso;

Ritenuto che la concorrente Mantelli Gioconda di Carlo, quarta classificata, ha rifiutato il posto di ostetrica condotta presso il comune di Rezzoaglio, a lei assegnato in base alla graduatoria di cui sopra;

Ritenuto che uguale rifiuto è stato opposto dalle ostetriche Meucci Pierina di Luigi e Robotti Angela di Francesco, rispettivamente quinta e sesta in graduatoria;

Ritenuto, di conseguenza, dover provvedere alla designazione per il posto in questione della settima classificata;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Girardi Angela fu Angelo, settima classificata, è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta presso il comune di Rezzoaglio.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Rezzoaglio.

Genova, addì 7 ottobre 1938 - Anno XVI

Il prefetto: BELLI

(3961)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 14325 Div. San., col quale si approva la graduatoria della Commissione giudicatrice a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936;

Visto il decreto pari numero e data del precedente, col quale fu dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del comune di Greggio il dott. Deodato Giovanni;

Considerato che il dott. Deodato è stato successivamente nominato in altra sede ove ha preso servizio;

Decreta:

È dichiarato vincitore del concorso per la condotta suddetta il dott. Porta Domenico.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Greggio, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali, e per otto giorni nell'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Vercelli, addì 10 ottobre 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: BIONDO

(3959)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.